

XVII legislatura

## **Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015**

"Conversione in legge del decreto-legge  
31 agosto 2013, n. 101, recante  
disposizioni urgenti per il  
perseguimento di obiettivi di  
razionalizzazione nelle pubbliche  
amministrazioni"

settembre 2013  
n. 50



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio  
Studi sull'A.S. n. 1015**

"Conversione in legge del  
decreto-legge 31 agosto 2013, n.  
101, recante disposizioni urgenti  
per il perseguimento di obiettivi  
di razionalizzazione nelle  
pubbliche amministrazioni"

settembre 2013  
n. 50

a cura di: L. Borsi



## INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
SCHEDE DI LETTURA.....	21
<b>Articolo 1</b> <i>(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e per consulenze nella pubblica amministrazione)</i>	
Scheda di lettura.....	23
<b>Articolo 2</b> <i>(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Testo a fronte delle novelle.....	42
<b>Articolo 3</b> <i>(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)</i>	
Scheda di lettura.....	49
<b>Articolo 4</b> <i>(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)</i>	
Scheda di lettura.....	55
<b>Articolo 5</b> <i>(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Testo a fronte delle novelle.....	67
<b>Articolo 6</b> <i>(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali)</i>	
Scheda di lettura.....	71
<b>Articolo 7, commi 1-2</b> <i>(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio di testimoni di giustizia)</i>	
Scheda di lettura.....	77

<b>Articolo 7, commi 3-5</b> <i>(Disposizioni in materia di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza)</i>	
Scheda di lettura.....	79
<b>Articolo 7, commi 6 e 7</b> <i>(Assunzioni obbligatorie di soggetti nell'ambito delle categorie protette da parte delle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	83
<b>Articolo 7, comma 8</b> <i>(Credito di imposta per assunzioni di lavoratori detenuti o internati o per svolgimento di attività formative nei loro confronti)</i>	
Scheda di lettura.....	85
<b>Articolo 7, comma 9</b> <i>(Disposizioni di interpretazione autentica)</i>	
Scheda di lettura.....	87
<b>Articolo 8</b> <i>(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	
Scheda di lettura.....	89
<b>Articolo 9</b> <i>(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Testo a fronte delle novelle.....	995
<b>Articolo 10</b> <i>(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)</i>	
Scheda di lettura.....	101
<b>Articolo 11</b> <i>(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)</i>	
Scheda di lettura.....	113
<b>Articolo 12</b> <i>(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	129

## **SINTESI DEL CONTENUTO**



## **Articolo 1**

*(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e per consulenze nella pubblica amministrazione)*

I **commi da 1 a 4** dell'**articolo 1** riguardano le spese per auto di servizio e per buoni taxi nelle pubbliche amministrazioni. I successivi **commi da 5 a 7** concernono la spesa per studi ed incarichi di consulenza da parte di pubbliche amministrazioni. I **commi 8 e 9** pongono alcune norme finali, con riferimento ad entrambe le materie di cui al **presente articolo**.

## **Articolo 2**

*(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)*

**L'articolo 2** reca (**comma 1**) disposizioni in tema di organico soprannumerario delle pubbliche amministrazioni e di accesso al pensionamento dei lavoratori in soprannumero. **Il comma 2** esclude gli ordini e i collegi professionali dall'applicazione della disciplina sulla riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato. **Il comma 3** disciplina i casi in cui sia stata dichiarata l'eccedenza di personale dovuta a ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione. **I commi 4 e 5** recano due norme di interpretazione autentica, relative ai limiti di permanenza in servizio per i dipendenti pubblici. **Il comma 6** contiene una disposizione di interpretazione autentica sulla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in soprannumero che possano conseguire (anche ai sensi della novella di cui al precedente comma 1, lettera a), numero 2) la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015. **Il comma 7** disciplina l'assunzione di personale per le amministrazioni pubbliche ivi indicate, prevedendo il termine massimo del 31 dicembre 2013 per l'adozione dei rispettivi regolamenti di organizzazione e recando norme sul procedimento di adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri. **Il comma 8** disciplina il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali per le amministrazioni di cui al comma 7 all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al medesimo comma. **Il comma 9** contiene una norma di interpretazione autentica circa le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del consiglio dei ministri. **Il comma 10** estende a tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT la disciplina della rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a

consuntivo: modifiche a tale sistema di rilevamento sono recate **dal comma 11** ed estese alle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate. **Il comma 12** contiene disposizioni derogatorie in materia di assunzione di personale per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. **Il comma 13** autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere 3 unità dirigenziali.

### **Articolo 3**

*(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)*

L'**articolo 3** - fatta eccezione del **comma 1** che autorizza temporaneamente il passaggio diretto a domanda del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici "statali" verso il Ministero della giustizia, per ricoprire i posti amministrativi vacanti - dispone in materia di mobilità del personale delle società partecipate dal soggetto pubblico.

Il **comma 2** autorizza accordi delle società (non quotate in borsa) controllate dalla pubblica amministrazione per realizzare - senza necessità del consenso del lavoratore - processi di mobilità interni alle diverse società. Tali processi (ai sensi del **comma 3**) assumono carattere prioritario, rispetto a nuove assunzioni.

Il **comma 4** prevede una rilevazione delle eccedenze del personale, da comunicare alle rappresentanze sindacali ed al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni.

Ai sensi del **comma 5**, l'ente controllante provvede in tempi stretti alla riallocazione del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate, anche da enti diversi, purché nell'ambito regionale. Con specifici accordi si può procedere anche (**comma 6**) a trasferimenti al di fuori del territorio regionale.

Il **comma 7**, infine, autorizza le società partecipate a farsi carico, per non più di tre anni, di una quota (non superiore al 30%) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, senza oneri per la finanza pubblica. Le somme corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non costituiscono imponibile.

#### **Articolo 4**

*(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)*

L'articolo contiene numerose disposizioni, tese, tra l'altro, ad affrontare il problema del precariato nel pubblico impiego predisponendo misure urgenti dirette a favorire l'immissione in servizio dei vincitori e degli idonei dei concorsi con graduatorie vigenti e a bandire nuovi concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, riservati a soggetti che, in virtù di contratti a termine, abbiano maturato un certo numero di anni di servizio alle dipendenze di una PA.

**I commi 1 e 2**, intervenendo sugli articoli 36 e 7 del d.lgs. n. 165/2001 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), introducono disposizioni volte, da un lato, a rafforzare il principio in base al quale il ricorso al lavoro flessibile nelle PA è permesso esclusivamente per rispondere a esigenze temporanee o eccezionali e, dall'altro lato e conseguentemente, a sanzionare più rigorosamente la stipulazione di contratti elusivi dell'obbligo, di carattere generale, di reclutamento tramite concorso.

**I commi da 3 a 10**, nel loro complesso, si propongono il duplice obiettivo di favorire, entro il 31 dicembre 2015, l'assunzione prioritaria nelle PA di coloro che sono collocati in posizione utile nelle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008 (che vengono prorogate al 31 dicembre 2015) e di favorire, entro il medesimo termine, l'avvio di nuove procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti a tempo parziale, di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che abbia maturato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni, con esclusione del servizio prestato presso organi politici, alle dipendenze della PA banditrice. Tali obiettivi devono peraltro essere conseguiti tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale delle PA e nel rispetto dei limiti quantitativi derivanti dal principio costituzionale di un adeguato accesso dall'esterno nonché dei vincoli finanziari e assunzionali vigenti. Ad un apposito DPCM, previsto dal **comma 5**, è affidata la definizione dei criteri di distribuzione delle connesse risorse finanziarie. Inoltre agli enti territoriali è consentito, nel rispetto dei predetti vincoli, di assumere a tempo indeterminato i soggetti collocati, privilegiando l'anzianità anagrafica, in un elenco regionale dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Sempre fino al 31 dicembre 2015 le PA che prevedono di svolgere procedure di reclutamento nel prossimo triennio possono prorogare i contratti a termine stipulati con lavoratori che abbiano almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze. **Il comma 10** detta disposizioni per l'attuazione delle predette misure da parte delle regioni, delle province autonome e degli enti locali; un apposito DPCM è previsto per gli enti del SSN.

Ulteriori misure prevedono, ai **commi 11 e 12**, l'esclusione dal regime comune dei contratti a termine per il personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia

gestiti dai comuni e l'esenzione dal patto di stabilità interno per le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi scolastici e per l'infanzia.

**I commi 13 e 14** concedono poi la possibilità, per il 2014 e il 2015, di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato funzionali alla ricostruzione e al recupero dell'Aquila e degli altri comuni colpiti dal terremoto, mentre il **comma 15** estende ai partecipanti ai concorsi per la magistratura ordinaria il pagamento di un contributo (da 10 a 15 euro) per le spese della procedura.

Infine, il **comma 16** introduce un regime semplificato per l'avvio delle procedure concorsuali relative al personale degli enti di ricerca.

### **Articolo 5**

*(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance)*

L'**articolo 5** modifica la disciplina organizzativa della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e trasferisce le funzioni finora spettanti alla suddetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della *performance* ed in materia di qualità dei servizi pubblici, rispettivamente, all'ARAN e al Dipartimento della funzione pubblica.

I trasferimenti di funzioni suddetti sono intesi a concentrare l'attività della Commissione sui compiti relativi alla garanzia della trasparenza e alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni (**comma 1**).

### **Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali)*

L'**articolo 6 (commi 1 e 2)** disciplina l'affidamento dei servizi di controllo del personale aeroportuale. **Il comma 3** reca norme sul personale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la vigilanza delle concessionarie autostradali. **Il comma 4** dispone risorse finanziarie per l'avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

**Articolo 7, commi 1-2**

*(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio di testimoni di giustizia)*

I **commi 1-2 dell'articolo 7**, in materia di speciali misure di protezione dei testimoni di giustizia, consente a costoro di accedere ad un programma di assunzione per chiamata nominativa nelle pubbliche amministrazioni, applicando ad essi il diritto al collocamento con precedenza -già previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata- nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, senza oneri aggiuntivi.

**Articolo 7, commi 3-5**

*(Disposizioni in materia di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza)*

I **commi 3-5** dell'articolo 7 recano disposizioni in materia di commissioni mediche per gli accertamenti dei requisiti psicofisici e per altri accertamenti sanitari relativi al personale del comparto sicurezza e difesa. I commi in oggetto consentono che le convenzioni per l'istituzione di commissioni mediche eroganti le funzioni in comune (per le amministrazioni stipulanti) siano concluse anche tra il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa. La novella di cui al **comma 4, lettera a)**, inoltre, concerne la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni istituite in base alle convenzioni. Il **comma 5** stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza oneri per il bilancio dello Stato.

**Articolo 7, commi 6 e 7**

*(Assunzioni obbligatorie di soggetti nell'ambito delle categorie protette da parte delle pubbliche amministrazioni)*

I **commi 6 e 7 dell'articolo 7** concernono l'applicazione, per le pubbliche amministrazioni, della disciplina generale, valida per i datori di lavoro sia pubblici sia privati, in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti nell'ambito delle categorie protette.

### **Articolo 7, comma 8**

*(Credito di imposta per assunzioni di lavoratori detenuti o internati o per svolgimento di attività formative nei loro confronti)*

Il **comma 8** dell'**articolo 7** corregge alcuni errori materiali nella recente disciplina in materia di credito di imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti o internati o per lo svolgimento di attività formative nei loro confronti.

### **Articolo 7, comma 9**

*(Disposizioni di interpretazione autentica)*

Il **comma 9** reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 34 della legge di stabilità per il 2013, stabilendo che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato previste dalla richiamata legge possano essere effettuate, nel rispetto del limite di spesa di 272.000 euro e dell'attuale dotazione organica, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento di cui all'art. 5, comma 1 della legge n. 103 del 1979.

### **Articolo 8**

*(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

**L'articolo 8 (commi 1-4)** incrementa di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prorogando la validità delle graduatorie di concorsi pubblici, anche ai fini dell'assunzione di ulteriori vigili del fuoco. **Il comma 5** individua il limite annuale dell'autorizzazione di spesa per l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. **Il comma 6** disciplina le funzioni spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente all'utilizzo della componente aerea. **Il comma 7** estende agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose, la normativa sulla prevenzione antincendi.

### **Articolo 9**

*(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero)*

Il **comma 1** consente l'assegnazione alle scuole italiane all'estero di un numero predefinito di dirigenti scolastici, docenti per discipline curricolari, lettori e amministrativi, in deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla c.d. «*spending review*», in particolare all'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il **comma 2** consente, in primo luogo, di avvalersi anche di personale italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno, oltre che straniero, per l'insegnamento delle materie obbligatorie nei paesi esteri. In secondo luogo, per gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane, si consente la conclusione di contratti con personale italiano o straniero, con conoscenza dell'italiano e residente nel paese da almeno un anno.

Il **comma 3** prevede, per le predette disposizioni, l'invarianza finanziaria.

## **Articolo 10**

*(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)*

**L'articolo 10** contiene misure per il potenziamento delle politiche di coesione.

Il **comma 1** istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia", sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Ai successivi commi è affidata la ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia.

I **commi 2 e 3** fissano, rispettivamente, le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia.

Il **comma 4** disciplina lo statuto e gli organi dell'Agenzia.

Il **comma 5** disciplina termini e modalità del trasferimento - alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia - del personale del Dipartimento per le politiche di coesione, nonché altre disposizioni sulla selezione di 50 unità di personale destinate alla Presidenza del Consiglio e sugli incarichi dirigenziali esistenti.

Il **comma 6** provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014, mentre il **comma 7** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 8** trasferisce il Fondo per lo sviluppo e la coesione allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il **comma 9** dispone sulla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Il **comma 10** affida al Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto di organizzazione, la continuità della gestione e l'attuazione degli adempimenti.

Il **comma 11** autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di (massimo) 120 unità altamente qualificate, anche oltre i contingenti organici attualmente previsti.

Il **comma 12** provvede agli oneri derivanti dal comma 11 per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, pari ad euro 5.520.000 annui, mentre il

**comma 13** disciplina gli aspetti contabili del versamento all'entrata del bilancio dello Stato - da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - delle relative risorse. Il **comma 14** dispone sulla copertura degli oneri a decorrere dall'esercizio 2021.

## **Articolo 11**

*(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)*

L'**articolo 11** si compone di 14 commi, dei quali, quelli da 1 a 13 riguardano, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); il comma 14 si riferisce ai compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il **comma 1** sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardanti l'adesione, obbligatoria o volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Il nuovo *comma* sostituisce la dettagliata indicazione dei soggetti tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, prevedendo l'obbligo per:

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

Il nuovo *comma 2* stabilisce che possono aderire al SISTRI su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli tenuti all'iscrizione obbligatoria, come individuati al *comma 1*. Tale indicazione residuale sostituisce la più articolata elencazione contenuta nel testo previgente.

Il nuovo *comma 3* demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la specificazione dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI. Il successivo **comma 4** fissa al 3 marzo 2014 la data entro la quale adottare tale decreto.

I **commi da 2 a 4** stabiliscono i nuovi termini per l'operatività del SISTRI.

Il **comma 2** fissa il termine iniziale di operatività del SISTRI al 1° ottobre 2013 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori..

Il **comma 3** fissa il termine iniziale di operatività del SISTRI al 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, che sono tenute ad aderire al SISTRI.

Il **comma 5** consente ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché ai i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, per i quali secondo il commi 3 è fissa il termine iniziale di operatività del SISTRI al 3 marzo 2014, di utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013. Tale possibilità è data anche ai soggetti di cui al comma 4 e cioè enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE.

Il **comma 6** dispone, alla **lettera a)** l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Tale abrogazione appare conseguente all'introduzione del nuovo *comma 3* dell'articolo 188-ter, operata dal comma 1 dell'articolo in esame.

Alla **lettera b)** si dispone l'abrogazione dell'articolo 1 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 riguardante i termini di riavvio progressivo del SISTRI.

Il **comma 7** dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- si semplifichi periodicamente il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- si individuino i requisiti tecnologici ed organizzativi delle associazioni di utenti accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che consentano la delega della gestione operativa del sistema SISTRI;
- si rideterminino i contributi a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita e si determinino le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi".

Si prevede, inoltre, che il concessionario del sistema informativo possa essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a fornire informazioni a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico

Il **comma 8** prevede che il primo intervento di semplificazione periodica, di cui al precedente comma 7, avvenga entro il 3 marzo 2014. Fissa inoltre il termine per la conclusione delle operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle normativa.

Il **comma 9** prevede la modifica del contenuto e della durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario.

Il **comma 10** consente il pagamento parziale delle prestazioni già eseguite dalla società SELEX-SE.MA, affidataria del servizio di progettazione, gestione e manutenzione del SISTRI, all'esito del collaudo e dell'*audit* dei costi, validato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Il **comma 11** limita, in determinati casi, l'irrogazione sanzioni per il mancato rispetto della normativa SISTRI, di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo

n. 152 del 2006 all'ipotesi di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

Il **comma 12** definisce "nuovo produttore" chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Il **comma 13** sopprime il Comitato di vigilanza e controllo per il monitoraggio del SISTRI e demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la costituzione, di un Tavolo tecnico di monitoraggio del sistema finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Il **comma 14** modifica l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, ove si fa divieto agli operatori economici del petrolifero, produzione, trasmissione o commercializzazione dell'energia elettrica, trasporto o distribuzione del gas naturale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo e si incarica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di vigilare sull'osservanza della disposizione. La modifica apportata dal comma in esame stabilisce che tale vigilanza si svolga mediante accertamenti a campione e si eserciti nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire (oggi pari a circa 482 milioni di euro, come precisa la stessa relazione che accompagna il provvedimento in esame).

## **Articolo 12**

*(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale)*

L'**articolo 12**, che si compone di sette commi, ai commi 1 e 2 dispone in merito alla costruzione di discariche per rifiuti nel perimetro dell'impianto dell'Ilva di Taranto; i commi da 3 a 5 dettano disposizioni in materia di gestione commissariale di imprese di interesse strategico nazionale, mentre i restanti commi 6 e 7 riguardano specificamente la disciplina normativa e gli aspetti finanziari dello smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto.

Il **comma 1** autorizza, al fine di evitare ulteriori ritardi nell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto, che abbiano già ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale e VIA positiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Tali discariche dovranno essere destinate esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.

Secondo quanto disposto dal **comma 2**, le modalità di costruzione e di gestione delle suddette discariche debbono essere definite entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante

decreto del Ministro dell'ambiente e su proposta del sub-commissario previsto dal comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 61 del 2013 a supporto del commissario straordinario, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.

Il **comma 3** autorizza il commissario straordinario a sciogliersi da eventuali contratti in corso di esecuzione alla data di avvio del commissariamento, qualora tali contratti siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani previsti dai commi precedenti. La norma non si applica nei confronti di lavoratori subordinati, né:

- ai contratti preliminari di compravendita di immobili che siano già stati trascritti e che siano destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente;
- ai contratti relativi ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare (articolo 2447-bis, 1 comma, lett. b), del Codice civile);
- ai contratti di locazione di immobili nei quali l'impresa commissariata è parte locatrice.

Il **comma 4** specifica che la disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato prevista dal comma 9 dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 (ove si prevede il possibile esonero della responsabilità del commissario e del sub-commissario per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria) deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi delegati, che seguano la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui sopra.

Il **comma 5** prevede che i finanziamenti a favore dell'impresa commissariata in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani siano prededucibili ai sensi dell'articolo 182-*quater* del regio decreto n. 267 del 1942, riguardante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Il **comma 6** dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario, nel rispetto delle prescrizioni dell'AIA, emani un decreto con cui siano individuate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, prevedendo anche misure di compensazione ambientale per i comuni interessati.

Il **comma 7** dispone che gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 siano totalmente a carico dell'ILVA e non della finanza pubblica.



## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

*(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e per consulenze nella pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto

di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le

università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore all'90 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.

7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi

contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

I **commi da 1 a 4 dell'articolo 1** riguardano le spese per auto di servizio e per buoni taxi nelle pubbliche amministrazioni. I successivi **commi da 5 a 7** concernono la spesa per studi ed incarichi di consulenza da parte di pubbliche amministrazioni. I **commi 8 e 9** pongono alcune norme finali, con riferimento ad entrambe le materie di cui al **presente articolo**.

Il **primo periodo del comma 1** estende all'anno 2015 il divieto - posto nella disciplina già vigente fino al 2014 - di acquisto di autovetture e di stipulazione di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto le medesime autovetture; il divieto concerne le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa

(CONSOB) - restano esclusi dall'ambito di applicazione del divieto gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza -. Il **secondo periodo del comma 1** modifica, per il periodo di vigenza del divieto in oggetto, la disciplina del limite di spesa, per le amministrazioni summenzionate, in materia di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché di acquisto di buoni taxi. In base alla normativa a regime (già vigente), il limite di spesa è pari, per l'amministrazione, al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 - tale disposizione non si applica alle autovetture impiegate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa<sup>1</sup> -. Il **secondo periodo del comma 1** dispone che, per il periodo di vigenza del divieto summenzionato, il limite si computi escludendo (anche dalla base di calcolo relativa al 2011) le spese sostenute per l'acquisto di autovetture. Il successivo **comma 4** specifica che tra le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del limite rientrano anche le autovetture impiegate per le attività di protezione civile.

In base al **comma 2**, le amministrazioni che non adempiano agli obblighi già vigenti di comunicazione (alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica) in materia di autovetture di servizio, posti dall'art. 5 del D.P.C.M. 3 agosto 2011<sup>2</sup>, e successive modificazioni, sono assoggettate, a decorrere dal 2014, ad un ulteriore limite di spesa; quest'ultimo è pari all'80 per cento del limite di spesa previsto per il 2013 in materia di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché di acquisto di buoni taxi. Viene richiamata, inoltre, la disciplina sulla responsabilità dirigenziale per la violazione degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza, disciplina di cui all'art. 46 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Restano fermi il divieto ed il limite di cui al precedente **comma 1**.

Il **comma 3** prevede che gli atti (ivi compresi i contratti) adottati in violazione del divieto e dei limiti di cui ai **commi 1 e 2** siano nulli, costituiscano illecito disciplinare e siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro (è fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale). *Riguardo alla formulazione letterale del **comma 3**, si osserva che esso menziona esclusivamente la spesa per auto di servizio, e non anche la spesa per buoni taxi.*

---

<sup>1</sup> In generale, il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, per effetto di contratti pluriennali stipulati prima dell'introduzione del medesimo limite.

<sup>2</sup> Il suddetto articolo 5 del D.P.C.M. 3 agosto 2011 è stato successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 12 gennaio 2012.

Il **comma 4** demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) la definizione di modalità e limiti ulteriori di impiego delle autovetture di servizio - modalità e limiti che costituiscono anche criteri attuativi delle norme di cui ai precedenti **commi da 1 a 3** -. Sono fatte salve le fattispecie già escluse (cfr. *supra*) dal computo del limite di spesa di cui al **comma 1** e (come già detto) si specifica che tali fattispecie comprendono anche le autovetture impiegate per le attività di protezione civile.

I successivi **commi da 5 a 7**, come accennato, concernono la spesa per studi ed incarichi di consulenza da parte di pubbliche amministrazioni.

Il **comma 5** riduce, a decorrere dal 2014, il limite di spesa annua in materia.

Nella disciplina finora vigente (decorrente dal 2011), la spesa annua in oggetto non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta dalla medesima amministrazione nell'anno 2009. Tale limite comprende anche la spesa relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti e si applica alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, alle autorità indipendenti ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); sono esclusi dall'ambito di applicazione: le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati; gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario; le attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il presente **comma 5** dispone che, a decorrere dal 2014, il limite di spesa annua sia pari al 90 per cento di quello relativo al 2013 (e derivante dalla summenzionata disciplina). Si specifica, inoltre, che tra le amministrazioni escluse rientrano anche gli istituti culturali.

Il **comma 6** dispone che, nel bilancio di previsione (o nello strumento contabile equipollente) relativo alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, siano previsti specifici capitoli di bilancio (in coerenza con la struttura di bilancio adottata) per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi contemplati da disposizioni di legge o regolamentari.

Il **comma 7** prevede che gli atti (ivi compresi i contratti) adottati in violazione del limite di cui al **comma 5** siano nulli, costituiscano illecito disciplinare e siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro (è fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale). *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se le disposizioni di cui al **comma 7** riguardino anche gli atti adottati prima del 2014 (e dopo l'entrata in vigore del presente decreto).* Si ricorda, in ogni caso, che già la normativa finora vigente prevede che l'affidamento di incarichi in violazione del limite in oggetto costituisca illecito disciplinare e determini responsabilità erariale.

In base al **comma 8**, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari di cui al **presente articolo**, denunciando alla Corte dei conti le eventuali irregolarità riscontrate.

Il **comma 9** specifica che le norme di cui al **presente articolo** rappresentano una diretta attuazione dell'[art. 97](#) della Costituzione (relativo alla pubblica amministrazione) e principi di coordinamento della finanza pubblica.



## Articolo 2

*(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)*

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 11, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:»;

2) al comma 11, lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»;

3) al comma 11, lettera b), le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2013»;

4) al comma 11, lettera c), le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni»;

5) al comma 12 le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*».

2. Gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera *a*), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.

4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire

all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

6. L'articolo 2, comma 11, lett. *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013.

8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4

dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

9. Il comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza».

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti

strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.».

12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre

2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

L'articolo 2 reca (comma 1) disposizioni in tema di organico soprannumerario delle pubbliche amministrazioni e di accesso al pensionamento dei lavoratori in soprannumero. Il comma 2 esclude gli ordini e i collegi professionali dall'applicazione della disciplina sulla riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato. Il comma 3 disciplina i casi in cui sia stata dichiarata l'eccedenza di personale dovuta a ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione. I commi 4 e 5 recano due norme di interpretazione autentica, relative ai limiti di permanenza in servizio per i dipendenti pubblici. Il comma 6 contiene una disposizione di interpretazione autentica sulla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in soprannumero che possano conseguire (anche ai sensi della novella di cui al precedente comma 1, lettera a), numero 2) la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015. Il comma 7 disciplina l'assunzione di personale per le amministrazioni pubbliche ivi indicate, prevedendo il termine massimo del 31 dicembre 2013 per l'adozione dei rispettivi regolamenti di organizzazione e recando norme sul procedimento di adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri. Il comma 8 disciplina il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali per le amministrazioni di cui al comma 7 all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al medesimo comma. Il

**comma 9** contiene una norma di interpretazione autentica circa le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del consiglio dei ministri. Il **comma 10** estende a tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT la disciplina della rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo: modifiche a tale sistema di rilevamento sono recate dal **comma 11** ed estese alle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate. Il **comma 12** contiene disposizioni derogatorie in materia di assunzione di personale per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il **comma 13** autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere 3 unità dirigenziali.

Il **comma 1** reca novelle al decreto-legge [95/2012](#)<sup>3</sup> in tema di organico delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 1, lettera a)** novella l'[articolo 2](#), del decreto-legge 95/2012, che dispone la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato.

Il **comma 1, lettera a) numero 1)** novella il comma 11 (si veda il testo a fronte) che, per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, dell' [articolo 2, del decreto-legge 95/2012](#), impone alle amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio) l'avvio delle procedure previste all'articolo 33 del D.Lgs. [165/2001](#)<sup>4</sup>, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, una serie di procedure e misure in ordine di priorità.

L'[articolo 33 del D.Lgs. 165/2001](#) prevede le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, osservano una specifica procedura, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

---

<sup>3</sup> Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”.

<sup>4</sup> Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

La novella in commento sostituisce il primo periodo che introduce l'elencazione delle priorità, premettendone un altro, il quale individua fattispecie che consentono la copertura di posti vacanti:

- fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero;
- le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a);
- previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui all'articolo 2, comma 12 e fermo restando quanto disposto dall' [articolo 14](#), comma 7, del medesimo decreto-legge 95/2012.

Il **comma 1, lettera a), numero 2)**, modifica il comma 11, lettera a), del citato [articolo 2 del decreto-legge 95/2012](#). La novella prevede che per i dipendenti pubblici in soprannumero trovi applicazione la disciplina pensionistica (relativa ai requisiti per il trattamento e ai termini di decorrenza del medesimo) previgente alla riforma introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge [201/2011](#)<sup>5</sup> qualora, in base a tale disciplina previgente, essi possano conseguire la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2015 - anziché entro il 31 dicembre 2014, come previsto dalla norma (sui medesimi dipendenti in soprannumero) fino ad ora vigente -.

Il medesimo comma 11, lettera a), è oggetto, inoltre, di interpretazione autentica da parte del successivo **comma 6** del presente **articolo 2**. La norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) chiarisce che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che possano godere della decorrenza del trattamento in base alle norme summenzionate.

*Si rileva che, sotto il profilo redazionale, potrebbe essere opportuno un miglior coordinamento formale tra il **comma 1, lettera a), numero 2)**, ed il **comma 6** del presente **articolo 2**.*

Il **comma 1, lettera a) numero 3)** novella il comma 11, lettera b), differendo dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013, il termine per la predisposizione di una previsione delle cessazioni di personale in servizio per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

---

<sup>5</sup> D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

Il **comma 1, lettera a), numero 4)**, novella il comma 11, lettera c), prevedendo che l'individuazione dei soprannumeri sia operata con riferimento a quelli non riassorbibili (con il pensionamento, la mobilità o il *part-time*) entro il termine del 1° gennaio 2016, anziché entro il termine del 1° gennaio 2015. Il **successivo numero 5)** novella il comma 12, differendo dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale, qualora il personale non sia riassorbibile entro il suddetto nuovo termine del 1° gennaio 2016, l'amministrazione ne dichiara l'esubero; si ricorda che il medesimo comma 12 prevede anche l'estensione fino a 48 mesi [http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12095\\_S1.htm](http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12095_S1.htm) - [ftn55](#) dell'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per il personale collocato in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento.

Il **comma 1, lettera b)**, novella l'[articolo 14, comma 7, del decreto-legge 95/2012](#), il quale - nella versione fino ad ora vigente - prevede che le cessazioni dal servizio derivanti da processi di mobilità, nonché da collocamenti a riposo relativi a posizioni soprannumerarie (derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge; cfr., in materia, *sub* la lettera a), numero 2), del presente **comma 1)**, non siano computabili ai fini del *budget* assunzionale. La novella consente il computo predetto, per le cessazioni dal servizio derivanti dai suddetti collocamenti a riposo, con riferimento al periodo successivo a quello necessario per la decorrenza, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 201/2011, del trattamento pensionistico. Permane, invece, l'esclusione dal computo delle cessazioni dal servizio derivanti da processi di mobilità, in quanto esse concernono dipendenti che restano nell'ambito del comparto delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 2** esclude gli ordini e i collegi professionali dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 95/2012, che disciplina la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato. Rimane fermo, per tali enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge finanziaria 2007 ([296/2006](#)) che enuncia un principio di comportamento, per quanto riguarda le spese di personale delle pubbliche amministrazioni: adeguare le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione.

Il **comma 3** disciplina i casi in cui sia stata dichiarata l'eccedenza di personale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 95/2012, cioè l'eccedenza dovuta a ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione. In tale caso:

- le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001;
- le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione;
- si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 95/2012 come modificato dal presente articolo.

I **commi 4 e 5** recano due norme di interpretazione autentica, relative ai limiti di permanenza in servizio per i dipendenti pubblici.

In particolare, il **comma 4** contiene una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 201/2011, in tema di accesso al trattamento pensionistico da parte dei lavoratori che maturino, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti di età e di anzianità contributiva. Il testo in vigore dispone che il lavoratore:

- consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2011;
- può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Il **comma 4** - con norma di interpretazione autentica prevede che il conseguimento, da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e dei termini di decorrenza previgenti rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

*Le norme di interpretazione autentica hanno normalmente sostanza di norme modificatrici di precedenti disposizioni con effetto retroattivo operando, in quanto tali, su situazioni già verificatesi. Per questo motivo la giurisprudenza costituzionale prevede, nei loro confronti, uno stretto scrutinio (ex multis, sentenza 41/2011).*

Il **comma 5** contiene una disposizione di interpretazione autentica dell'art. [24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 201/2011](#).

Essa prevede che, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 201/2011:

- non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia;
- costituisce il limite non superabile, se non:
  - per il trattenimento in servizio;
  - per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione, ove essa non sia immediata;
- al raggiungimento del suddetto limite, l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego (sempre che il lavoratore

abbia conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione).

*Le norme di interpretazione autentica hanno normalmente sostanza di norme modificatrici di precedenti disposizioni con effetto retroattivo operando, in quanto tali, su situazioni già verificatesi. Per questo motivo la giurisprudenza costituzionale prevede, nei loro confronti, uno stretto scrutinio (ex multis, sentenza 41/2011).*

Si ricorda che il citato comma 4 dell'art. 24 del decreto-legge 201/2011:

- al primo periodo, dispone la possibilità, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione viene liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, di conseguire la pensione di vecchiaia all'età in cui sussistono i requisiti minimi previsti dalle successive disposizioni elencate nell'articolo 24;
- al secondo periodo, prevede un sistema di incentivazione al proseguimento dell'attività lavorativa, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, attraverso una riparametrazione dei coefficienti di trasformazione<sup>6</sup> calcolati fino all'età di 70 anni;
- al terzo periodo, prevede che, nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 300/1970 (relative alla tutela contro i licenziamenti individuali) operi fino al conseguimento del richiamato limite massimo di flessibilità.

Riguardo al **comma 6**, cfr. *sub* la scheda relativa al precedente comma 1, lettera a), numero 2), dell'articolo in esame.

Il **comma 7** disciplina l'assunzione di personale per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 95/2012 (il comma 2, dell'articolo in commento esclude i collegi e gli ordini professionali dall'ambito di applicazione di tale disposizione):

- amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- agenzie (si fa riferimento sia a quelle istituite secondo il D.Lgs. 300/1999 - Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Territorio, Demanio - ma anche all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN) mentre in ogni regione sono presenti

---

<sup>6</sup> Cioè, dei coefficienti di trasformazione in rendita del montante contributivo. I coefficienti in oggetto concernono naturalmente soltanto il trattamento o la quota di trattamento liquidati secondo il cosiddetto sistema contributivo.

un'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un'Agenzia regionale per l'impiego;

- enti pubblici non economici;
- enti di ricerca;
- enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (Ente autonomo esposizione universale di Roma, trasformato in società per azioni con decreto legislativo 304/1999; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, trasformati in fondazioni lirico-sinfoniche con decreto legislativo 367/1996, Agenzia spaziale italiana, ASI); Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; Registro aeronautico italiano (RAI); Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.); Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

Tali soggetti sono stati interessati al processo di riduzione del personale e, qualora vi abbiano effettivamente proceduto, avrebbero dovuto adottare i regolamenti di organizzazione. Il comma 7, in commento, prevede il termine massimo del 31 dicembre 2013 per l'adozione di tali regolamenti, disponendo che, in caso di mancata adozione, i soggetti predetti non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine predetto si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.

L'ultimo periodo del comma 7, dispone il differimento, al 31 dicembre 2013, del termine per l'operatività del procedimento di adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, disciplinato dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 95/2012:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
- facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
- a decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

Il **comma 8** disciplina il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-

legge 95/2012 (si veda il comma 7 e l'esclusione di cui al comma 2, dell'articolo in commento) all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7:

- conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, che disciplina, in via generale, il conferimento dei predetti;
- salvaguardia, fino alla scadenza dei relativi contratti, dei rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 95/2012, mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma;
- per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 165/2001 (funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali) fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 165/2001 calcolate sulla dotazione organica ridotta; il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 95/2012, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione;
- è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013;
- nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 165/2001, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

Il **comma 9** contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 303/1999<sup>7</sup> circa le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del consiglio dei ministri: sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture.

L'interpretazione autentica recita che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza.

*Le norme di interpretazione autentica hanno normalmente sostanza di norme modificatrici di precedenti disposizioni con effetto retroattivo operando, in quanto tali, su situazioni già verificatesi. Per questo motivo la giurisprudenza costituzionale prevede, nei loro confronti, uno stretto scrutinio (ex multis, sentenza 41/2011).*

Il **comma 10** estende, con decorrenza 1° gennaio 2014, a tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge [196/2009](#)<sup>8</sup>, con esclusione degli organi costituzionali, le disposizioni contenute nell'articolo 60, del decreto legislativo 165/2001. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009, l'ISTAT pubblica, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'elenco delle amministrazioni censite: da ultimo con comunicato del 28 settembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 227/2012. L'articolo 60, del decreto legislativo 165/2001, disciplina la rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo.

Il **comma 11** novella, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 165/2001 (si veda il testo a fronte) che disciplina la rilevazione del costo del lavoro negli enti pubblici e nelle aziende che producono servizi di pubblica utilità. Con la novella le previsioni sono estese alle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009 (si veda il comma 10) diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate. La rilevazione è effettuata mediante una comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e, secondo la novella in esame, anche al Ministero dell'economia e delle finanze, del costo annuo del personale comunque

---

<sup>7</sup> Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

<sup>8</sup> Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica".

utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

Il **comma 12** estende agli anni 2013 e 2014 la vigenza delle disposizioni derogatorie in materia di assunzione di personale per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dettate, per gli anni 2012 e 2013, dall'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 201/2011. La parziale sovrapposizione temporale (2013) con il comma 12 in commento, potrebbe essere spiegata con l'ulteriore deroga, introdotta dal comma in esame, riferita all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 95/2012 (oggetto di modifica da parte del comma 1, dell'articolo in commento). *Potrebbe essere opportuno esplicitare che la disposizione derogata è modificata dal decreto-legge in esame.*

Il **comma 13** autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 182/2005 (risorse afferenti all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA). L'autorizzazione è volta a consentire all'organismo pagatore dell'agenzia la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020.

<b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 2	
<i>Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:</p> <p><i>a)</i> gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;</p> <p><i>b)</i> le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le riduzioni di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 2	
<i>Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.</p>	
(...)	(...)
<p>11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:</p>	<p><b>11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto</b></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 2	
<i>Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto.</b> Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
<p>a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:</p>	<p>a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre <b>2015</b>, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 2	
<i>Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;	1) <i>identico</i> ;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;	2) <i>identico</i> ;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;	b) predisposizione, entro il <b>30 settembre 2013</b> , di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);	c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro <b>tre</b> anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);

<b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 2	
<i>Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;</p>	<p>d) <i>identica;</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 2	
<i>Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.	e) <i>identica</i> ;
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.	12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il <b>31 dicembre</b> 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.
(...)	(...)



### **Articolo 3**

*(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)*

1. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 dicembre 2014, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore

del presente decreto legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

3. Gli enti che controllano le società di cui al comma 2 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 2.

4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in

eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente decreto.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita anche in società controllate da enti diversi comprese nell'ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società, ai sensi del comma 2. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

6. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti controllanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

7. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

**L'articolo 3** - fatta eccezione del **comma 1** che autorizza temporaneamente il passaggio diretto a domanda del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici "statali" verso il Ministero della giustizia, per ricoprire i posti amministrativi vacanti - dispone in materia di mobilità del personale delle società partecipate dal soggetto pubblico.

Il **comma 2** autorizza accordi delle società (non quotate in borsa) controllate dalla pubblica amministrazione per realizzare - senza necessità del consenso del lavoratore - processi di mobilità interni alle diverse società. Tali processi (ai sensi del **comma 3**) assumono carattere prioritario, rispetto a nuove assunzioni.

Il **comma 4** prevede una rilevazione delle eccedenze del personale, da comunicare alle rappresentanze sindacali ed al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni.

Ai sensi del **comma 5**, l'ente controllante provvede in tempi stretti alla riallocazione del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante

il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate, anche da enti diversi, purché nell'ambito regionale. Con specifici accordi si può procedere anche (**comma 6**) a trasferimenti al di fuori del territorio regionale.

Il **comma 7**, infine, autorizza le società partecipate a farsi carico, per non più di tre anni, di una quota (non superiore al 30%) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, senza oneri per la finanza pubblica. Le somme corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non costituiscono imponibile.

Il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza, sino al 31 dicembre 2014, il personale, sia dirigenziale che non dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#)) a effettuare il passaggio diretto - a domanda - presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo. L'opportunità riguarda le amministrazioni con posizioni soprannumerarie o di eccedenza.

Le Amministrazioni dalla quali può provenire il personale sono identificate con riferimento all'articolo 2, comma 1, [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#).

L'inquadramento viene effettuato nella qualifica corrispondente.

Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo i criteri fissati in un bando dal Ministero della giustizia.

Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Il **comma 2** prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione (intesa in senso "ampio", non solo statale, ex art.1, comma 2, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#)<sup>9</sup>) o dai suoi enti strumentali, possono realizzare processi di mobilità di personale, anche di quello già servizio, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4.

---

<sup>9</sup> La perimetrazione opera anche in riferimento alle disposizioni di cui a commi successivi. Ecco il testo di cui al comma 2. "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI"

Per la realizzazione di tali processi si richiede:

- un accordo tra le società (*non sembra probabile che i soggetti controllanti siano anch'essi considerati firmatari dell'accordo*);
- una preventiva informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato;
- la coerenza con il rispettivo ordinamento professionale (*il riferimento non appare del tutto univoco quanto alla sua portata dispositiva*);
- la mancanza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Non è invece richiesto il consenso del lavoratore.

Si applica l'[articolo 2112 del codice civile](#), che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, ma solo limitatamente ai commi primo e terzo<sup>10</sup>.

La mobilità non può comunque avvenire tra le società e le pubbliche amministrazioni (*l'evento avrebbe potuto escludersi anche per il fatto che la p.a. non sembra essere firmataria degli accordi*), mentre può avvenire anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del citato decreto legislativo n. 165, che disciplina il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

La disposizione di cui al comma in esame - e le seguenti - non si applicano alle società quotate in borsa.

---

<sup>10</sup> Art. 2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

*In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.*

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

*Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.*

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Gli enti controllanti adottano, a norma del **comma 3**, atti di indirizzo nei confronti delle controllate affinché queste acquisiscano nuovo personale mediante le procedure di mobilità di cui al precedente comma 2, prima di procedere a nuovi reclutamenti.

La disposizione opera in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali,

Il **comma 4** fa riferimento alla rilevazione, da parte delle società controllate, di eccedenze di personale, in tre ipotesi:

- in relazione alle esigenze funzionali;
- nei casi di cui al comma 3;
- se l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti.

*Potrebbe essere ritenuto non del tutto univoco il contesto in relazione al quale dovrebbe ( o potrebbe) partire tale rilevazione (se si tratti di un facoltà o di un obbligo e se sorga ex lege o sulla base di un atto di indirizzo).*

La rilevazione delle eccedenze deve essere oggetto di un'informativa preventiva in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tale informativa va inviata:

- alle rappresentanze sindacali operanti presso la società
- alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato
- al Dipartimento della funzione pubblica.

Le posizioni dichiarate eccedentarie - sancisce poi il comma 4 - non possono essere ripristinate nella dotazione di personale, neanche mediante nuove assunzioni.

Si applicano - ai fini dei vincoli economici alle nuove assunzioni - le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), nel testo modificato dal decreto qui in esame, in particolare dall'art.2, comma 1, lett. b) (*cf.* la relativa scheda). Il nuovo testo, per quanto qui rileva, è il seguente:

"Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità... non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*."

Il **comma 5** (nonché il successivo **comma 6**) chiama l'ente controllante ad una rapida (dieci giorni dal ricevimento dell'informativa ) riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza, secondo quattro ambiti crescenti:

- nell'ambito della stessa società, mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro;
- presso altre società controllate dal medesimo ente, con le modalità previste dal comma 2 (accordi, coerenza, informativa, etc.);
- in società controllate da enti diversi, ma comprese nello stesso ambito regionale, sentite le organizzazioni sindacali e previo accordo tra gli enti e le medesime società (ex comma 2). In tal caso si applica l'articolo 3, comma 19, della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#)<sup>11</sup>, che prevede un fondo di solidarietà residuale.
- presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale, previ accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Il **comma 7**, infine, autorizza le società controllate a farsi carico di una quota (non superiore al 30%) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità alle seguenti condizioni:

- nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio,
- per un periodo massimo di tre anni,
- senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le somme corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.

---

<sup>11</sup> Il testo del comma 19 citato è il seguente: "Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 ottobre 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati."

## Articolo 4

*(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)*

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali» sono sostituite dalle seguenti: «Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» e le parole «di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

b) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti: «5-*ter*. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

5-*quater*. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.

2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-*quater*.».

3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche

soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione

della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta

ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.

8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono

prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

11. All'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico».

12. All'articolo 114, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole «ed educativi,» sono aggiunte le seguenti: «servizi scolastici e per l'infanzia,».

13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

14. Per le finalità di cui al comma 1, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2,

comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico.

Il **comma 1** reca alcune puntuali modifiche all'art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) volte, da un lato, a rafforzare il principio in base al quale il ricorso al lavoro flessibile nelle PA è permesso esclusivamente per rispondere a esigenze temporanee o eccezionali e, dall'altro lato e

conseguentemente, a sanzionare più rigorosamente la stipulazione di contratti elusivi dell'obbligo, di carattere generale, di reclutamento tramite concorso. In particolare:

- la **lettera a)**, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 36, precisa che le PA possono stipulare contratti di lavoro flessibile per esigenze di carattere "esclusivamente" temporaneo o eccezionale e provvede a formulare in modo corretto un riferimento all'art. 70 dello stesso d. lgs. n. 165/2001;
- la **lettera b)** inserisce nel citato art. 36 i commi *5-ter* e *5-quater*, il primo dei quali estende alle PA l'applicazione delle disposizioni del [decreto legislativo n. 368/2001](#), recante l'attuazione della [direttiva 1999/70/CE](#) relativa all'accordo quadro a livello europeo sul lavoro a tempo determinato, fermi restando per tutti i settori: l'obbligo di utilizzare contratti a tempo indeterminato per soddisfare il fabbisogno di personale di carattere ordinario, la facoltà di ricorrere a contratti di lavoro a termine per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nonché il divieto di trasformare il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Il comma *5-quater*, poi, sanziona con la nullità i contratti conclusi dalle PA in violazione delle disposizioni dello stesso art. 36 e stabilisce che la loro stipulazione determina responsabilità sia erariale che dirigenziale, confermando inoltre - come previsto in precedenza l'ultimo periodo del c. 3 del medesimo art. 36 - il divieto di erogare la retribuzione di risultato al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile;
- la **lettera c)** provvede a sopprimere, in via di coordinamento, l'ultimo periodo del comma 3, ora inserito nel comma *5-quater*.

Il **comma 2** estende l'applicazione delle sopra illustrate disposizioni sanzionatorie recate dal c. *5-quater* dell'art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 (introdotte dal presente decreto-legge) all'ipotesi di violazione delle disposizioni dell'art. 7, c. 6, del medesimo d. lgs. n. 165/2001, le quali regolano i presupposti per il conferimento, da parte delle PA, di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio.

I **commi da 3 a 10**, nel loro complesso, si propongono il duplice obiettivo di favorire l'assunzione prioritaria nelle PA di coloro che sono collocati in posizione utile nelle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008 (che vengono prorogate al 31 dicembre 2015) e di favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che abbia maturato determinati requisiti di durata del servizio alle dipendenze della PA banditrice. Tali obiettivi devono peraltro essere conseguiti tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale delle PA e nel rispetto del principio costituzionale di

un adeguato accesso dall'esterno nonché dei vincoli finanziari e assunzionali vigenti. Ad un apposito DPCM, previsto dal comma 5, è affidata la definizione dei criteri di distribuzione delle connesse risorse finanziarie.

In particolare, il **comma 3** stabilisce che - fino al 31 dicembre 2015 - per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca - soggetti per i quali, a norma dell'art. 35, c. 4, del d. lgs. n. 165/2001, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata ad apposito DPCM - tale autorizzazione debba ora essere concessa, sempre tramite DPCM, dopo aver verificato l'assenza di graduatorie vigenti, relative a ciascun soggetto pubblico interessato, approvate a partire dal 1° agosto 2008, concernenti le professionalità necessarie valutate anche secondo un criterio di equivalenza.

*Al riguardo si osserva che tra i soggetti pubblici citati dal comma 3 (i quali sono sostanzialmente i medesimi di quelli citati nell'art. 35, c. 4, del d. lgs. n. 165/2001) non figura l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, alla quale invece l'art. 35, c. 4, fa espresso riferimento: ciò potrebbe indurre il dubbio se a tale Agenzia si applichi o meno il comma 3.*

*Inoltre, per quanto attiene agli enti di ricerca, la procedura disciplinata dal comma 3 potrebbe richiedere un coordinamento con quanto disposto dal comma 16.*

In connessione al disposto del comma 3, il **comma 4** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2015 dell'efficacia delle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle PA soggette a limitazione di assunzioni.

Il **comma 5** stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica avvii, entro il 30 settembre 2013, un monitoraggio telematico (con obbligo delle PA che intendono avvalersi delle procedure di cui ai commi 6 e 8 di fornire le informazioni richieste) al fine di individuare quantitativamente:

- i vincitori e gli idonei collocati nelle vigenti graduatorie concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato;
- i soggetti che, in forza di contratti a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di durata alle dipendenze di una PA previsti al comma 6;
- i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità di cui al comma 8.

Come sopra detto, è previsto un apposito DPCM, da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse alle facoltà di assunzione da parte delle PA, in coerenza con il fabbisogno di personale e nel rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno all'impiego presso le PA nonché dei vincoli finanziari e assunzionali vigenti.

Il **comma 6** al duplice fine di:

- valorizzare la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato
- ridurre il numero dei contratti a termine

prevede che le PA possano bandire, nel rispetto del limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della vigente normativa nonché dei vincoli assunzionali previsti (e, per le amministrazioni interessate, previo svolgimento della procedura di cui all'art. 35, c. 4, del d. lgs. n. 165/2001, richiamata dal comma 3 dell'articolo in esame), procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservati esclusivamente a:

- coloro che sono in possesso dei requisiti dettati dalle misure di stabilizzazione del personale pubblico recate dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 (art. 1, c. 519 e 558, della legge n. 296/2006 e art. 3, c. 90, della legge n. 244/2007);
- coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, hanno maturato negli ultimi 5 anni almeno 3 anni di servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione banditrice, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Le procedure selettive possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, nella misura massima del 50 per cento, e in alternativa alle procedure di reclutamento di cui all'art. 35, c. 3-*bis*, del [d. lgs. n. 165/2001](#) (le quali, si ricorda, consentono alle PA, nel rispetto dei vigenti limiti assunzionali e finanziari, di bandire concorsi: *a*) con riserva di posti a favore dei lavoratori a tempo determinato con almeno 3 anni di servizio alle dipendenze della Pa banditrice; *b*) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale dei predetti soggetti nonché di coloro che hanno maturato almeno 3 anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa). Le relative graduatorie sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015. Si precisa che resta ferma per il comparto scolastico la specifica disciplina di settore.

Il **comma 7** stabilisce che, per il miglior perseguimento dei fini di cui al comma 6, possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti a tempo parziale, tenendo ovviamente conto del fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie disponibili.

In base al **comma 8**, le regioni - allo scopo di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (art. 2, c. 1, del decreto legislativo n. 81/2000) e di pubblica utilità (art. 3, c.1, decreto legislativo n. 280/1997) - predispongono un elenco regionale di tali lavoratori, secondo

criteri di priorità diretti a privilegiare l'anzianità anagrafica. Gli enti territoriali che hanno scoperture di organico, relativamente a posti di livello retributivo-funzionale per cui non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (art. 16 della legge n. 56/1987), possono procedere - in deroga al limite del 30 per cento dei posti in organico previsto dall'art. 12, c. 4, del d. lgs. n. 468/1997 - all'assunzione a tempo indeterminato (anche con contratti a tempo parziale) dei soggetti collocati nel suddetto elenco, facendone richiesta alla regione competente. Tale facoltà è concessa agli enti territoriali fino al 31 dicembre 2015 e comunque nel rispetto dell' effettivo fabbisogno di personale ed entro i limiti finanziari di cui al comma 6.

Il **comma 9** consente alle PA che nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015, prevedono di svolgere procedure di reclutamento ai sensi dell'art. 35, c. 4, lett. *a*), del d. lgs. n. 165/2001 (si tratta dei concorsi con riserva di posti a favore dei titolari di contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano maturato 3 anni di servizio alle dipendenze della PA banditrice) o ai sensi del comma 6 del presente articolo, di prorogare - nel rispetto dei vigenti vincoli finanziari - i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze. La proroga - che deve essere coerente ad un effettivo fabbisogno, in relazione alla tipologia di professionalità, e alle risorse disponibili - non può andare oltre il completamento delle predette procedure concorsuali e comunque non può superare il 31 dicembre 2015.

In base al **comma 10**, le regioni, le province autonome e gli enti locali attuano le disposizioni dei commi da 6 a 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti nonché dei criteri stabiliti dal DPCM di cui al comma 5. Per gli enti del SSN l'attuazione delle predette disposizioni - anche con riferimento alle professioni mediche e del ruolo sanitario - avviene, tenuto conto dei vincoli assunzionali vigenti, tramite DPCM, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente.

E' comunque fatta salva l'esclusione - disposta dall'art. 10, c. 4-*ter*, del decreto legislativo n. 368/2001 - dei contratti a tempo determinato del personale sanitario del SSN, compresi quelli dei dirigenti, dall'applicazione del d. lgs. n. 368/2001.

Il **comma 11** esclude dall'applicazione del d. lgs. n. 368/2001 (come già previsto per le supplenze del personale docente e ATA del comparto delle scuole statali) anche i contratti a tempo determinato relativi al personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, nel rispetto però del patto di stabilità e dei vincoli relativi alla spesa degli enti locali per il personale nonché del regime delle assunzioni.

Il **comma 12**, tramite specifica novella all'art. 114, c. 5-*bis*, del d. lgs. n. 267/2000 (testo unico sugli enti locali), estende alle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi scolastici e per l'infanzia l'esenzione dal patto di stabilità interno.

I commi **13 e 14** - al fine di assicurare la continuità dell'attività di ricostruzione e recupero della città dell'Aquila e dei comuni colpiti dal terremoto - recano misure volte a consentire la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2014 e 2015, a valere sui bilanci degli enti interessati e nel rispetto del patto di stabilità interno e della normativa in materia di contenimento della spesa complessiva per il personale.

*Si segnala che nell'incipit del comma 14 è presente un incongruo riferimento al comma 1, che deve presumibilmente leggersi come "comma 13".*

Il **comma 15** estende l'applicazione dell'art. 4, c. 45, della [legge n. 183/2011](#) (legge di stabilità 2012) ai concorsi per il reclutamento del personale della magistratura ordinaria. Il predetto c. 45 prevede il pagamento di un diritto di segreteria (compreso tra 10 e 15 euro), quale contributo per le spese della procedura, per la partecipazione ai concorsi relativi al reclutamento del personale dirigenziale delle PA di cui all'art. 1, c. 2, del [d. lgs. n. 165/2001](#).

Il **comma 16** stabilisce che per gli enti di ricerca l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione - tramite decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle finanze (e non più con DPCM come previsto dall'art. 35, c. 4, del d. lgs. n. 165/2001) - del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico.

*Al riguardo, potrebbe rilevarsi l'opportunità di un coordinamento tra la procedura semplificata introdotta dal comma 16 e quella dettata dal comma 3.*



## **Articolo 5**

*(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance)*

1. Al fine di concentrare l'attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, sono trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all'articolo 46, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale.

3. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con regolamento, organizza la propria attività distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo da quello relativo alla contrattazione.

4. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della predetta Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.

5. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione è organo collegiale composto dal Presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità anche estranei all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il Presidente e i componenti sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, i due componenti su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione.».

6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.

7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Le amministrazioni interessate e finanziarie previste a legislazione provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 5** modifica la disciplina organizzativa della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche<sup>12</sup> e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)<sup>13</sup> e trasferisce le funzioni finora spettanti alla suddetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della *performance*<sup>14</sup> ed in materia di qualità dei servizi pubblici, rispettivamente, all'ARAN e al Dipartimento della funzione pubblica.

I trasferimenti di funzioni suddetti sono intesi a concentrare l'attività della Commissione sui compiti relativi alla garanzia della trasparenza e alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni (**comma 1**).

In connessione con il trasferimento delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance* all'ARAN, il **comma 2** prevede un'integrazione della composizione del collegio di indirizzo e controllo di quest'ultima Agenzia - integrazione costituita dalla nomina di due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, *management*, misurazione della *performance* e valutazione del personale -. Il successivo **comma 3** demanda ad un regolamento della medesima Agenzia la definizione di una nuova disciplina dell'organizzazione della propria attività, con la distinzione dell'esercizio delle funzioni ora ad essa trasferite dall'esercizio delle funzioni relative alla contrattazione.

La novella di cui al **comma 5** e le norme di abrogazione di cui al **comma 6** modificano la disciplina della composizione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Tra l'altro, si sopprimono le norme sulla possibilità di collocamento fuori ruolo e (per i professori universitari) sul collocamento in aspettativa senza assegni; per un'analisi di dettaglio delle modifiche poste dalla novella, si rinvia al testo a fronte allegato alla presente scheda - si ricorda, in ogni caso, che, nella disciplina finora vigente, il numero dei componenti, originariamente pari a cinque, è stato già ridotto a tre<sup>15</sup> e già si contempla<sup>16</sup> il requisito della comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione -. *Si osserva che la novella sopprime le norme sulla durata del mandato (nonché sui limiti alla possibilità di successivi*

---

<sup>12</sup> Di cui all'art. [13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#), e successive modificazioni.

<sup>13</sup> Di cui all'art. [46 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni.

<sup>14</sup> Compiti di cui agli artt. 7, 10, 12, 13 e 14 del [citato D.Lgs. n. 150 del 2009](#), e successive modificazioni.

<sup>15</sup> Ai sensi dell'art. [23, comma 1, lettera h\), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. [34-bis, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

<sup>16</sup> Cfr. il citato art. [34-bis, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012](#).

*mandati); appare opportuna una definizione di tale profilo. Il successivo comma 7* reca le norme transitorie, specificando che le proposte di nomina del nuovo Presidente e dei nuovi componenti devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 8** reca - con riferimento all'attuazione del presente **articolo 5** - la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e articolo 34- <i>bis</i> , comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221	
Testo previgente	Testo modificato
(articolo 13, comma 3, citato)	(articolo 13, comma 3, citato)
<p>3. La Commissione è organo collegiale composto da cinque<sup>17</sup> componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, <b>su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo</b>, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. <b>I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali</b></p>	<p>3. La Commissione è organo collegiale composto <b>dal Presidente e da due</b> componenti scelti tra esperti di elevata professionalità anche estranei all'amministrazione, <b>di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il Presidente e i</b> componenti sono nominati, <b>nel rispetto</b> del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. <b>Il Presidente su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, i due componenti su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione.</b></p>

<sup>17</sup> Come detto nella presente scheda, già nella disciplina finora vigente il numero dei componenti, originariamente pari a cinque, è stato ridotto a tre.

Articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e articolo 34- <i>bis</i> , comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221	
Testo previgente	Testo modificato
<p><b>incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione.</b></p> <p><b>All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.</b></p> <p>(articolo 34-<i>bis</i>, comma 1, citato)</p> <p><b>1. Allo scopo di rafforzare la trasparenza e la correttezza del complessivo sistema di rapporti tra cittadini, mondo delle imprese, anche innovative, e pubblica amministrazione, alla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che opera come autorità nazionale anticorruzione, è preposto un presidente nominato con le forme e le modalità di cui al medesimo articolo 13, comma 3, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del</b></p>	<p><b>Abrogato l'intero comma 1.</b></p>

<p>Articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e articolo 34-<i>bis</i>, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221</p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p><b>Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. I compensi del presidente e dei componenti della Commissione sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.</b></p>	



## Articolo 6

### *(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«4-*ter*. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:

a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;

b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'effettuazione di specifici controlli.

4-*quater*. I servizi di cui al comma 4-*ter* sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.

4-*quinqües*. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4

ter può essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.».

2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) agli oneri

derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le

risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e del suo finanziamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera *b*), l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti;».

L'articolo 6 (commi 1 e 2) disciplina l'affidamento dei servizi di controllo del personale aeroportuale. Il comma 3 reca norme sul personale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la vigilanza delle concessionarie autostradali. Il comma 4 dispone risorse finanziarie per l'avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il comma 1 aggiunge 3 nuovi commi, dopo il comma 4-*bis*, all'articolo 5, del decreto-legge [9/1992](#)<sup>18</sup> (si veda il testo a fronte) che disciplina i servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di forze di polizia, consentendone l'affidamento in concessione qualora non sia richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia. All'attuazione ha provveduto il regolamento del 29 gennaio 1999<sup>19</sup> indicando i seguenti servizi:

- a) controllo dei passeggeri in partenza ed in transito;

---

<sup>18</sup> Decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 "Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia".

<sup>19</sup> Decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 95 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza".

- b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri;
- c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso.

Il nuovo comma 4-ter consente “altresi” l’affidamento da parte dell’ENAC (Ente nazionale dell’aviazione civile) al gestore aeroportuale dei seguenti servizi di controllo:

- del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;
- del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili;
- dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'effettuazione di specifici controlli.

*L’espressione “altresi” sembra ricollegare l’affidamento da parte dell’ENAC al gestore aeroportuale dei servizi indicati dai nuovi commi 4-ter, quater e quinquies agli altri servizi indicati dai commi 1-4, dell’articolo 5; tuttavia si rileva che mentre i servizi dei commi 1-4 possono essere affidati, dall’ENAC o dal gestore aeroportuale, ad imprese private, quelli dei nuovi commi sembrerebbero poter essere affidati solo da ENAC al gestore aeroportuale. Potrebbe essere ritenuto opportuno precisare se i servizi dovranno essere gestiti direttamente dal gestore aeroportuale o potranno da questi essere affidati a terzi, analogamente a quanto disposto per i servizi dei commi 1-4.*

Il nuovo comma 4-quater dispone che servizi di cui al comma 4-ter sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.

Il Programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile è previsto dal Regolamento CE 300/2008<sup>20</sup> ed è stato approvato dall’ENAC con [provvedimento](#) del 19 marzo 2012. Il Capitolo 1, dedicato alla sicurezza negli aeroporti, esplicita le modalità attuative per la definizione dei confini aeroportuali, per la regolamentazione delle aree sterili e delle parti critiche delle aree sterili, le disposizioni e le modalità da osservare

---

<sup>20</sup> Regolamento CE 11 marzo 2008, n. 300/2008 “Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.”

per il controllo dell'accesso alle aree regolamentate di persone e veicoli, specificando inoltre le modalità di controllo del personale operante in un aeroporto.

Il nuovo comma 4-*quinqies* consente che la supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4-*ter* possa essere svolta:

- secondo le esigenze locali (*potrebbe essere ritenuto opportuno precisare limiti e contenuto delle "esigenze locali"*);
- con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali (organismi presieduti dal Direttore dell'aeroporto ed in cui sono rappresentate le autorità aeroportuali e gli operatori economici presenti in aeroporto);
- con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza (*potrebbe essere ritenuto opportuno precisare quali possano essere le "altre" forze di polizia, perché nel comma in esame non si rinvengono riferimenti ad alcuna forza di polizia*).

Il **comma 2** contiene una clausola di salvaguardia per le finanze pubbliche.

Il **comma 3** novella (vedi il testo a fronte) l'[articolo 9, comma 28](#), del decreto-legge 78/2010<sup>21</sup> il quale ha disposto che, a decorrere dall'anno 2011, specifiche amministrazioni dello Stato possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La novella consiste nell'inserimento di un nuovo periodo, dopo il nono, che introduce una deroga al predetto limite, prevedendone la disapplicazione:

- al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'[articolo 11](#), comma 5, secondo periodo, del decreto-legge [216/2011](#)<sup>22</sup> che ha trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tale attività; successivamente il decreto-legge [69/2013](#)<sup>23</sup> ha dettato disposizioni per consentire l'espletamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), senza soluzione di continuità, delle attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali, ad esso transitate a decorrere dal 1° ottobre 2012, unitamente alle altre competenze necessarie a seguito della soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e disciplinando idonee modalità di trasferimento al MIT delle necessarie risorse umane (comma 1) e finanziarie (commi 2, 3 e 4).

---

<sup>21</sup> Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

<sup>22</sup> Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

<sup>23</sup> Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

- nei limiti di cinquanta unità di personale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività di vigilanza;
- alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all' [articolo 25, comma 2, del decreto-legge 69/2013](#):
  - dalle sub-concessioni su sedime autostradale;
  - ove necessario, dal canone corrisposto ad ANAS S.p.a. dai concessionari autostradali.

Il **comma 4** novella l' [articolo 37](#), comma 6, lettera *a*) del decreto-legge 201/2011<sup>24</sup> relativamente al finanziamento dell'attività dell'Autorità di regolazione dei trasporti (si veda il testo a fronte).

Istituita dall'articolo 37 del decreto legge n. 201/2011 l'autorità è un organo collegiale composto da un presidente e due componenti individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti durano in carica sette anni, senza possibilità di conferma. All'Autorità sono affidati compiti significativi di regolazione, di promozione e tutela della concorrenza, nel settore dei trasporti stradali, sia nazionali che locali, nel trasporto ferroviario, aereo, marittimo, nonché nel settore portuale. Le procedure previste per l'istituzione dell'Autorità dei trasporti sono ancora in fase di completamento: nella riunione del Consiglio dei ministri del 12 luglio 2013 si è proceduto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alla designazione di una terna per gli incarichi di Presidente e componenti l'Autorità, che ha ricevuto, nella giornata del 30 luglio 2013, il prescritto parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato.

Il nuovo testo dell'articolo 37, comma 6, lettera *a*) prevede che:

- primo periodo: agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo

---

<sup>24</sup> D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”.

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

- secondo periodo: al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e del suo finanziamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014;
- terzo periodo: le somme anticipate sono restituite all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo;
- quarto periodo: fino all'attivazione del contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge 201/2011 (un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio) l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nell'ambito delle risorse di cui al “comma 1”, assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti. *Si rileva che il riferimento “al comma 1” sembrerebbe da riferire “al primo periodo della presente lettera”.*

## **Articolo 7, commi 1-2**

*(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio di testimoni di giustizia)*

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti

nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate.».

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 1-2 dell'articolo 7** integrano le disposizioni dell'articolo 16-ter del [D.L. n. 8 del 1991](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 82 del 1991, in materia di speciali misure di protezione dei testimoni di giustizia, al fine di consentire a costoro di accedere ad un programma di assunzione per chiamata nominativa nelle pubbliche amministrazioni, applicando ad essi il diritto al collocamento con precedenza -già previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata- nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, senza oneri aggiuntivi.

In particolare, il **comma 1** inserisce: un'ulteriore lettera e-bis) al comma 1 del richiamato art. 16-ter, prevedendo per i testimoni di giustizia ammessi ai programmi di protezione un ulteriore diritto ad accedere ad un programma di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve

quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti; un ulteriore comma *2-bis* che precisa che tale assunzione avverrà per chiamata nominativa nelle pubbliche amministrazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra Ministero dell'interno e amministrazioni interessate. A tal fine il comma *2-bis* provvede ad applicare ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento con precedenza già previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dall'articolo 1, comma 2 della [legge n. 407 del 1998](#). Il medesimo comma precisa inoltre che le modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo *17-bis*, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, di cui all'articolo 10, comma 2.

Si ricorda che l'art. *17-bis* prevede, al comma 1, che contenuti e modalità di attuazione delle speciali misure di protezione vengano precisati con uno o più decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale già richiamata; al comma 4 precisa che tali decreti hanno natura regolamentare, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988.

Il **comma 2** precisa che da tali assunzioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 7, commi 3-5**

#### *(Disposizioni in materia di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza)*

3. Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a condizioni di reciprocità, uno o più convenzioni anche con il Ministero della difesa per l'espletamento delle attività delle commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la composizione e le per le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché quelle di cui al titolo V del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di

presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La competenza territoriale delle commissioni, nonché l'organizzazione delle stesse e le modalità per l'avvio delle attività, sono definite con decreto del capo della polizia -- direttore generale della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al comma 1.»;

b) al comma 3, le parole: «Fino all'emanazione del regolamento di cui comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo.».

5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strutturali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

I **commi 3-5** dell'articolo 7 recano disposizioni in materia di commissioni mediche per gli accertamenti dei requisiti psicofisici e per altri accertamenti sanitari relativi al personale del comparto sicurezza e difesa. I commi in oggetto consentono che le convenzioni per l'istituzione di commissioni mediche eroganti le funzioni in comune (per le amministrazioni stipulanti) siano concluse anche tra

il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa (l'eventuale convenzione concernerebbe anche il personale militare del Corpo della Guardia di finanza) - mentre la disciplina previgente prevede la possibilità di convenzioni tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza, altre Forze di polizia ad ordinamento civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco -. La novella di cui al comma 4, lettera *a*), in particolare, concerne la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni istituite in base alle varie convenzioni summenzionate.

Il **comma 3** autorizza il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1-*ter* del [D.L. n. 45/2005](#), a stipulare, a condizioni di reciprocità, convenzioni anche con il Ministero della Difesa per l'espletamento delle attività delle commissioni mediche anche nei confronti del personale militare -ivi compreso quello del Corpo della Guardia di Finanza- al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa del comparto sicurezza e difesa.

Si ricorda che l'art. 1-*ter* del D.L. n. 45/2005 autorizza l'Amministrazione della pubblica sicurezza a stipulare, senza oneri per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni, anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio e di accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal [D.P.R. n. 461 del 2001](#) in materia di cause di servizio.

Nella relazione tecnica si afferma che le norme corrispondono alle contingenti esigenze di funzionalità del comparto conseguenti alla recente soppressione di alcune Commissioni medico-ospedaliere militari competenti per accertamenti sanitari che svolgono le funzioni previste dal D.P.R. n. 461 del 2001, con conseguente allungamento dei tempi degli accertamenti presso le commissioni mantenute e maggiori oneri se le sedi sono distanti da quelle in cui il personale presta servizio. La disposizione prevede pertanto l'immediata attivazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle commissioni mediche dell'amministrazione di pubblica sicurezza già previste dall'art. 1-*ter* del D.L. n. 45/2005 e non ancora attuate. L'intervento è finalizzato a creare, a condizioni di reciprocità, una sinergia con le commissioni medico-ospedaliere attraverso l'estensione delle previste convenzioni allo Stato maggiore della Difesa per prevedere l'espletamento delle attività delle nuove commissioni sanitarie agli accertamenti nei confronti del personale militare.

Sempre secondo la relazione, l'intervento comporta un risparmio di spesa stimato in una riduzione di circa 4000 missioni annue per il solo personale della Polizia di Stato che dovrà raggiungere la sede delle commissioni medico militari mantenute. Si possono stimare rilevanti riduzioni in proporzione dei rispettivi organici per il personale degli altri corpi di polizia e per il personale militare che fruirà delle suddette commissioni, nonché risparmi di spesa connessi alla riduzione dei tempi di attesa della pronuncia del Comitato di verifica per le cause di servizio, la cui entità sarà verificabile solo a consuntivo.

Il **comma 4, lettera a)**, novella la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 dell'art. 1-*ter* del D.L. n. 45/2005. Innanzitutto stabilisce che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 461 del 2001, nonché quelle di cui al titolo V (sanità militare) del libro I del Codice dell'ordinamento militare<sup>25</sup>, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato disciplinati dall'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334<sup>26</sup>. Si precisa che i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonché nel [D.P.R. n. 1092 del 1973](#), si intendono, ai fini dell'applicazione del presente articolo, riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo 1-*ter*.

Si ricorda che il testo attualmente vigente prevede che la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni siano definite con regolamento, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.

La novella prevede inoltre che vengano definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni, la competenza territoriale delle commissioni, nonché l'organizzazione delle stesse e le modalità per l'avvio delle attività.

La novella di cui al **comma 4, lettera b)**, stabilisce che, fino all'emanazione di tale decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 5** stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3-4 si provveda nell'ambito delle risorse umane, strutturali e finanziarie delle Amministrazioni interessate disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

---

<sup>25</sup> Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

<sup>26</sup> Recante *Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78.*



### **Articolo 7, commi 6 e 7**

*(Assunzioni obbligatorie di soggetti nell'ambito delle categorie protette da parte delle pubbliche amministrazioni)*

6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come

rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.

7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6.

I **commi 6 e 7 dell'articolo 7** concernono l'applicazione, per le pubbliche amministrazioni, della disciplina generale, valida per i datori di lavoro sia pubblici sia privati, in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti nell'ambito delle categorie protette.

Si ricorda che tale disciplina generale è posta dalla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al [D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333](#).

I **commi 6 e 7** in esame riguardano, in primo luogo, la definizione della base di computo - ai fini della determinazione del numero di soggetti da assumere nell'ambito delle categorie protette -. In merito, si dispone che, per i datori di lavoro pubblici, la base di computo sia costituita - anziché dal numero effettivo di dipendenti - dalla dotazione organica, qualora quest'ultima, come rideterminata secondo la legislazione vigente, contenga un organico inferiore rispetto al numero effettivo. Tuttavia, sempre in base ai **commi in esame**, ogni amministrazione, eseguito il ricalcolo summenzionato, è obbligata ad assumere un numero di lavoratori in oggetto pari all'eventuale differenza tra il numero come ricalcolato dalla medesima amministrazione e quello allo stato esistente; tali assunzioni sono operate in deroga ai divieti di nuove assunzioni posti dalla legislazione vigente, anche qualora l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.

Il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitorano l'adempimento dell'obbligo suddetto.



### **Articolo 7, comma 8**

*(Credito di imposta per assunzioni di lavoratori detenuti o internati o per svolgimento di attività formative nei loro confronti)*

8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26

luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.».

Il **comma 8** dell'**articolo 7** corregge alcuni errori materiali nella recente disciplina in materia di credito di imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti o internati o per lo svolgimento di attività formative nei loro confronti, disciplina posta dalla novella di cui all'art. [3-bis, comma 2](#), del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94.

Tale disciplina ha concesso, in favore delle imprese, un credito di imposta mensile<sup>27</sup>, nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore, per le assunzioni summenzionate, relative ad un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, o per lo svolgimento di effettive attività formative nei confronti dei soggetti in esame<sup>28</sup>. Il credito di imposta si applica (sempre che, tempo per tempo, prosegua il rapporto di lavoro o l'attività formativa) anche per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione, oppure di diciotto mesi, qualora il detenuto o l'internato abbia beneficiato di misure alternative alla detenzione ovvero del lavoro all'esterno, disciplinato dall'[art. 21](#) della L. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

La riformulazione di cui al presente **comma 8** chiarisce che: i lavoratori in questione sono i soggetti "detenuti o internati" - anziché "detenuti e internati", come nella versione letterale finora vigente -<sup>29</sup> e che il credito di imposta non riguarda esclusivamente i casi di lavoro all'esterno summenzionato (come poteva indurre a ritenere il **capoverso 1** della novella di cui al citato art. [3-bis](#) - in contrasto, peraltro, con il successivo **capoverso 3** -).

---

<sup>27</sup> Utilizzabile esclusivamente mediante compensazione.

<sup>28</sup> La suddetta novella di cui all'art. [3-bis](#), comma 2, del D.L. n. 78 reca inoltre, in materia, misure specifiche per i detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione.

<sup>29</sup> Si ricorda che gli internati sono i soggetti sottoposti all'esecuzione di misure di sicurezza detentive.



## **Articolo 7, comma 9**

### *(Disposizioni di interpretazione autentica)*

9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di € 272.000,00 e della vigente dotazione organica, a decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della

qualifica di avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianità di servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento fissato dall'art. 5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Il **comma 9** reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 34 della legge di stabilità per il 2013 ([legge 24 dicembre 2012, n. 228](#)), stabilendo che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato previste dalla richiamata legge possano essere effettuate, nel rispetto del limite di spesa di 272.000 euro e dell'attuale dotazione organica, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento di cui all'art. 5, comma 1 della [legge n. 103 del 1979](#).

Si ricorda che la norma contenuta nella legge di stabilità per il 2013 autorizza la spesa di euro 272.000 a decorrere dall'anno 2013 per consentire all'Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di effettuare il reclutamento di ulteriori Avvocati dello Stato, al fine di consentire all'Avvocatura stessa l'efficace svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa davanti ai giudici amministrativi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei giudizi che questa è stata legittimata a promuovere dall'art. 21-*bis* della [legge 10 ottobre 1990, n. 287](#). Il richiamato art. 21-*bis* prevede infatti che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emetta, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indichi gli specifici profili delle violazioni riscontrate, e che, ove la pubblica amministrazione non si conformi nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità possa presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

Tale disposizione si interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono essere effettuate mediante il conferimento della qualifica di avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con un'anzianità di servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento (pari ad un'unità) recato dalla legge n. 103 del 1979.

*Le norme di interpretazione autentica hanno normalmente sostanza di norme modificatrici di precedenti disposizioni con effetto retroattivo operando, in*

*quanto tali, su situazioni già verificatesi. Per questo motivo la giurisprudenza costituzionale prevede, nei loro confronti, uno stretto scrutinio (ex multis, sentenza 41/2011).*

Si ricorda che l'art. 5 della richiamata legge stabilisce che per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, ai procuratori dello Stato che abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica. Gli altri posti di avvocato dello Stato, sono conferiti mediante concorso per esame.

## **Articolo 8**

### *(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità.

2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 39.798.173 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».

4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 74.155.690 a decorrere dall'anno 2015.

6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano

interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.

6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.».

7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

L'articolo 8 (commi 1-4) incrementa di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prorogando la validità delle graduatorie di concorsi pubblici, anche ai fini dell'assunzione di ulteriori vigili del fuoco. Il comma 5 individua il limite annuale dell'autorizzazione di spesa per l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 6 disciplina le funzioni spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente all'utilizzo della componente aerea. Il comma 7 estende l'applicabilità della normativa sulla prevenzione antincendi agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose.

Il comma 1 incrementa di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia corpo.

Il comma 2 autorizza l'assunzione di 1.000 di unità per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge [79/2012](#)<sup>30</sup> che ha prorogato al 31 dicembre 2014 (ora ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 dal comma 4 dell'articolo in esame) i termini di validità delle graduatorie relative a due procedure selettive, ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco:

- un concorso per titoli ed accertamento della idoneità motoria per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, comma 519 della legge n. 296/2006, nella qualifica di vigile del fuoco riservata al personale volontario del C.N.VV.F. che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni e, alla

---

<sup>30</sup> Decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 "Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile".

medesima data, abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio (D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007, G.U., 4<sup>a</sup> serie speciale. n. 72 dell'11 settembre 2007);

- un concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008 (G.U., 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008).

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 39.798.173 a decorrere dall'anno 2015, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

Il **comma 4** proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 la validità delle graduatorie indicate al comma 2, ai fini:

- delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2;
- delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge [112/2008](#)<sup>31</sup>, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2; la citata norma autorizza i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

Il **comma 5** individua il limite annuale dell'autorizzazione di spesa per l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo [139/2006](#)<sup>32</sup>, che reca la disciplina generale del corpo:

- euro 84.105.233 per l'anno 2014;
- euro 74.155.690 a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 6** aggiunge (si veda il testo a fronte) due nuovi commi, dopo il comma 6, dell'articolo 24, del decreto legislativo 139/2006, in ordine alle funzioni spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente all'utilizzo della componente aerea.

Il nuovo comma 6-*bis* prevede che gli interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la componente aerea, mediante

---

<sup>31</sup> D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

<sup>32</sup> Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229".

accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività, stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse, ponendo i relativi oneri finanziari a carico delle regioni e delle province autonome.

Il nuovo comma 6-ter dispone l'applicazione, agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, delle disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione<sup>33</sup>.

L'articolo 744, comma 1, del codice della navigazione individua gli aeromobili di Stato:

- gli aeromobili militari;
- di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali:
  - delle Forze di polizia dello Stato;
  - della Dogana;
  - del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - del Dipartimento della protezione civile;
  - in altro servizio di Stato.

L'articolo 748 del codice esclude dall'applicabilità del codice della navigazione gli aeromobili:

- militari;
- di dogana;
- delle Forze di polizia dello Stato,
- del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- gli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744 (gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale).

*Si rileva che l'articolo 744, comma 1, nonché l'articolo 748, del codice della navigazione già individuano espressamente gli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; d'altra parte il comma 6 in esame non appare riferibile agli aeromobili delle forze "integrate", diversi da quelli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Potrebbe pertanto essere ritenuto opportuno un chiarimento.*

Il **comma 7** estende, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica [151/2011](#)<sup>34</sup>, agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo [334/1999](#)<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della navigazione".

<sup>34</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

<sup>35</sup> Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

Il DPR 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative.

Il decreto legislativo 334/1999 detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. L'articolo 8 individua il contenuto del rapporto di sicurezza che sono tenuti a redigere gli stabilimenti ove sono presenti sostanze pericolose in determinate quantità.

Il comma 7, in esame, demanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'adeguamento delle procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001<sup>36</sup>, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 334/1999.

---

<sup>36</sup> Decreto ministeriale 19 marzo 2011 "Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante".



## Articolo 9

*(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero)*

1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato già collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, può essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unità di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza

pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale»;

b) al comma 1 dopo la parola: «straniero» sono inserite le seguenti: «o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente art. 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale.»;

d) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis».

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1** consente l'assegnazione alle scuole italiane all'estero di un numero predefinito di dirigenti scolastici, docenti per discipline curricolari, lettori e amministrativi, in deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla c.d. «*spending review*», in particolare all'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il **comma 2** consente, in primo luogo, di avvalersi anche di personale italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno, oltre che straniero, per l'insegnamento delle materie obbligatorie nei paesi esteri. In secondo luogo, per gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane, si consente la conclusione di contratti con personale italiano o straniero, con conoscenza dell'italiano e residente nel paese da almeno un anno.

Il **comma 3** prevede, per le predette disposizioni, l'invarianza finanziaria.

Il **comma 1** dell'articolo 9 in esame - che consente l'assegnazione alle scuole italiane all'estero di un numero predefinito di dirigenti scolastici, docenti per discipline curricolari, lettori e amministrativi, in deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla c.d. «*spending review*», in particolare all'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - opera inserendo un nuovo comma 12-*bis* nell'art. 14 citato.

Come ricorda la relazione del Governo, tale norma, nell'ambito della c.d. «*spending review*», ha previsto la progressiva riduzione del personale di ruolo della scuola in servizio all'estero. Entro l'anno scolastico 2016/17 si dovrà arrivare a un contingente pari a 624 unità, previsto dalla normativa vigente (*cf.* nota 1). Vengono così disposte alcune deroghe, all'interno della revisione annuale del contingente del personale della scuola in servizio all'estero (dirigenti scolastici, docenti, lettori e amministrativi). La riduzione del contingente avviata la scorsa estate potrà concludersi - informa ancora il Governo - entro l'anno scolastico 2016/2017, ipotizzando una riduzione media progressiva del contingente esistente pari a 80 unità l'anno, sulla base del criterio della scadenza dei collocamenti fuori ruolo in atto.

Il nuovo comma aggiunto autorizza - alle condizioni e con i limiti previsti - la conservazione di un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all'art. 639 del [decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297](#)<sup>37</sup>, (Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione), individuato con lo stesso decreto interministeriale che fissa i contingenti (*ex art. 639 cit.*).

Su tale disponibilità possono essere assegnate:

---

<sup>37</sup> Si tratta dei contingenti - stabiliti annualmente dal Ministro degli affari esteri insieme al relativo limite di spesa - del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero (di cui all'articolo 625 del T.U.), alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato. Il contingente del personale di ruolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 624 unità.

- unità di personale, individuate attraverso le graduatorie previste dall'art. 640 del citato T.U. (che disciplina le modalità di selezione e di assegnazione del suddetto personale), riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012,
- i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V.

La innovazione normativa deve avvenire nell'invarianza di spesa; si ripete poi - nel testo del comma 1 - che dall'attuazione del comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **comma 3** ribadisce poi che - dall'articolo nel suo complesso - non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si sancisce, infine, che deve restare fermo il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12, del novellato art. 14.

La relazione governativa - sul punto della conciliabilità tra invarianza di oneri e previsione di nuove risorse umane - informa che la "deroga non comporta un numero di posti aggiuntivi al contingente annuale, la cui riduzione continuerà fino al raggiungimento dell'obiettivo previsto, atteso che potrà essere conservato, anno per anno, per le specifiche ed insopprimibili esigenze di cui sopra, solo un numero di posti eccedente la media (80) che consente di assicurare al bilancio dello Stato le economie previste dall'attuazione della norma. La disposizione non comporta oneri derivanti da nuove selezioni. In relazione a questo ultimo aspetto si precisa che le prove di accertamento linguistico per l'aggiornamento delle graduatorie relative a docenti e personale amministrativo si sono già svolte nel dicembre 2011; quanto ai dirigenti scolastici i colloqui di cui all'articolo 46 del Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V sono state già organizzate nell'ambito di una procedura indetta con avviso antecedente al 6 luglio 2012".

La disposizione decorre dall'anno scolastico 2013/2014, ed ha come finalità espressa quella di far fronte a specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso:

- al personale a contratto reclutato in loco (art. 653 del T.U.);
- o alle operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato, già collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12.

Il **comma 2** consente, in primo luogo, di avvalersi anche di personale italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno, oltre che straniero per l'insegnamento delle materie obbligatorie nei paesi esteri.

In secondo luogo, il comma autorizza - per gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane - la conclusione di contratti con personale italiano o straniero, con conoscenza adeguata dell'italiano e residente nel paese da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con provvedimento interministeriale sono stabiliti gli insegnamenti e la modalità di assunzione di detto personale. La disposizione opera nell'ambito del (e quindi non modifica il) contingente.

A dire della relazione governativa "in tal modo sarebbe limitato il numero di posti in contingente che prevedono la assegnazione dall'Italia di docenti di ruolo o di supplenti, il cui trattamento economico è più oneroso in quanto riferito all'indennità di servizio all'estero".

Le due disposizioni (commi 1 e 1-*bis* novellati), riguardano materie obbligatorie diverse (rispettivamente nell'ordinamento estero e in quello italiano) e si presentano in parte analoghe, (in entrambi i casi si consentono affidamenti a personale straniero o italiano e si prevede altresì - comma 2 novellato - una retribuzione annua differenziandosi in alcuni punti:

- nel primo caso gli affidamenti possono essere dati per tutte le materie obbligatorie e solo a condizione dell'assenza del personale di ruolo;
- nel secondo caso gli affidamenti possono essere dati solo con contratto, solo per certe materie obbligatorie (da individuare) e non è presente la condizione dell'assenza del personale di ruolo.

Il comma opera novellando l'art. 635 del T.U. come evidenziato nella tabella che segue:

<b>Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>	
Articolo 653	
Testo previgente	Testo modificato
<i>Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano</i>	<i>Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o <b>l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale</b></i>
1. In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano.	1. In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero <b>o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno</b> , in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano.
	<b>1-bis.</b> Nell'ambito del contingente di cui al precedente art. 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa

<b>Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>	
Articolo 653	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale.</b>
2. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla tabella di cui all'articolo 658.	2. Al personale di cui ai <b>commi 1 e 1-bis</b> è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla tabella di cui all'articolo 658.

## Articolo 10

### *(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)*

1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo

per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione.

3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

b) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;

c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale;

d) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 1° marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni,

anche territoriali, coinvolte nei programmi. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di

seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in soprannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo

economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.

11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Scuola nazionale dell'Amministrazione e la ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

13. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi

operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 11 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a

fronte delle spese rendicontate.

14. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'**articolo 10** contiene misure per il potenziamento delle politiche di coesione.

Il **comma 1** istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia", sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Ai successivi commi è affidata la ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia.

I **commi 2 e 3** fissano, rispettivamente, le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia.

Il **comma 4** disciplina lo statuto e gli organi dell'Agenzia.

Il **comma 5** disciplina termini e modalità del trasferimento - alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia - del personale del Dipartimento per le politiche di coesione, nonché altre disposizioni sulla selezione di 50 unità di personale destinate alla Presidenza del Consiglio e sugli incarichi dirigenziali esistenti.

Il **comma 6** provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014, mentre il **comma 7** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 8** trasferisce il Fondo per lo sviluppo e la coesione allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il **comma 9** dispone sulla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Il **comma 10** affida al Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto di organizzazione, la continuità della gestione e l'attuazione degli adempimenti.

Il **comma 11** autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di (massimo) 120 unità altamente qualificate, anche oltre i contingenti organici attualmente previsti.

Il **comma 12** provvede agli oneri derivanti dal comma 11 per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, pari ad euro 5.520.000 annui, mentre il **comma 13** disciplina gli aspetti contabili del versamento all'entrata del bilancio

dello Stato - da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - delle relative risorse. Il **comma 14** dispone sulla copertura degli oneri a decorrere dall'esercizio 2021.

L'**articolo 10** contiene misure per il potenziamento delle politiche di coesione ed esaurisce in sé il Capo III del decreto-legge.

Il **comma 1** istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia", sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Ai successivi commi è affidata la ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia.

Il comma fa, tra l'altro, riferimento:

- alle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'[articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) che, attraverso il riferimento di cui all'[art. 24, comma 1, lettera c\), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), identifica le seguenti funzioni allora affidate al Ministero dell'Economia (e delle finanze):

- programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione.

Successivamente, ex art. 1, comma 2, del d.l. 181 del 2006, le citate funzioni sono state trasferite<sup>38</sup> al Ministero dello sviluppo economico, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è stata trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida

---

<sup>38</sup> Il D.P.C.M. 28 giugno 2007 ha disposto termine e modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico.

per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

- al [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88](#), che contiene disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e che - art. 3 - affida al Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale il coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, oltre che i relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione.
- l'articolo 119, comma 5, della [Costituzione](#) (al fine di assicurare il perseguimento delle relative finalità); il comma citato dispone: "*Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.*"

I **commi 2 e 3** fissano, rispettivamente, le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia.

Il **comma 2** affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) il raccordo - nell'attività istruttoria - con le amministrazioni statali e regionali nelle proposte di programmazione e di destinazione territoriale delle risorse, anche ai fini degli atti di indirizzo e di programmazione sull'impiego dei fondi strutturali dell'Unione Europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) la promozione e il coordinamento dei programmi e degli interventi finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché la valutazione delle politiche di coesione;

c) la raccolta e l'elaborazione, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali, di informazioni sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche per accelerare degli interventi necessari (così come previsto dall'art. 3, comma 3, del citato [decreto n. 88](#));

d) il supporto dell'organo politico nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;

e) la raccolta e l'elaborazione di dati in materia di sviluppo regionale;

f) l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi (previsti dall'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo n. 88).

Restano ferme le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione.

Il **comma 3** affida all'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) il monitoraggio e la verifica - in raccordo con le amministrazioni competenti - dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, fermo restando il controllo e il monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato;

b) il sostegno e l'assistenza tecnica alle amministrazioni (attraverso la formazione del personale e specifiche strutture di sostegno, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici);

c) (la facoltà di) l'assunzione delle funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale; *le condizioni per l'esercizio di tale facoltà non risultano specificate esplicitamente nella disposizione in esame.*

d) l'esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del [decreto legislativo n. 88 del 2011](#) (accelerazione di programmi e interventi sostitutivi).

Il **comma 4** affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, l'approvazione - entro il 1° marzo 2014 - dello statuto dell'Agenzia.

Lo statuto:

- disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione (*sulla nomina del direttore generale il comma dispone direttamente: cfr.*) e del collegio dei revisori;
- stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento;
- prevede forme di rappresentanza delle amministrazioni coinvolte nei programmi.

L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Ai sensi del successivo **comma 5** il personale trasferito dal Dipartimento all'Agenzia oltre tale dotazione è inquadrato in sovrannumero e riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio.

Gli organi dell'Agenzia sono:

- il direttore generale, che è nominato con un contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di

coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- il comitato direttivo: la partecipazione al quale non comporta alcuna forma di compenso;
- il collegio dei revisori dei conti.

L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia e' regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri.

Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), relativo all'ordinamento delle agenzie in generale.

**Il comma 5** disciplina le modalità con cui viene trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, secondo le rispettive funzioni, il personale di ruolo, quello a tempo determinato per la residua durata, e le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (di seguito Dipartimento) del Ministero dello sviluppo economico, salva la Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. Le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del Ministero sono conseguentemente ridotte.

E' fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto-legge.

I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.

Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico già in godimento, senza oneri per il bilancio dello Stato.

Del personale della Presidenza del Consiglio non si dice, tuttavia il comma prevede l'indizione di procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità di personale, nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, (per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo). Le 50 unità sono organizzate in una struttura dedicata<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Struttura disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#), a norma del quale 3 con D.P.C.M. sono indicati il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento della Presidenza e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato

*La formulazione sembra tale da riguardare non personale aggiuntivo (si parla di assegnazione, non di reclutamento), ma personale tra quello trasferito ("nell'ambito del..."). In tal senso si tratterebbe di individuare 50 dipendenti - destinati alla Presidenza - aventi diritto a un trattamento economico superiore (di cui si prevede la copertura) e del restante personale (non selezionato) destinato all'Agenzia.*

La relazione governativa riferisce, al riguardo, di 50 dipendenti presso la Presidenza del Consiglio e di 200 unità presso l'Agenzia.

L'ultimo periodo del comma concerne gli esistenti incarichi dirigenziali - di cui prevede, nelle more riorganizzative - il temporaneo mantenimento, anche in deroga - alle condizioni previste - ai contingenti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'[articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165](#), sui quali *cfr.* scheda sull'art. 2, comma 8.

Il **comma 6** provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014, mentre il **comma 7** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 8** trasferisce Il Fondo per lo sviluppo e la coesione<sup>40</sup> e le relative risorse finanziarie allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.

Il **comma 9** dispone sulla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'[articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430](#)<sup>41</sup>, anche ai fini di individuare le funzioni da

---

<sup>40</sup> Previsto dall'articolo 61, comma 1, della [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#) che, a decorrere dall'anno 2003 ha istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,

<sup>41</sup> Il comma 5 citato istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del Nucleo è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta dal Nucleo.

trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 10** affida al Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto di organizzazione, la continuità della gestione e l'attuazione degli adempimenti.

*La disposizione, la cui portata normativa sembrerebbe dover trovare la propria ragione con riferimento all'aggettivo "effettiva", potrebbe essere ritenuta tale da comportare un rischio di sovrapposizione nella catena di comando nel periodo tra l'operatività e l'effettiva operatività.*

Il **comma 11** autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di (massimo) 120 unità altamente qualificate, appartenente alla terza area (delle tre aree funzionali in cui si articola il pubblico impiego), anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per la gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020.

Ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è affidata l'attuazione della disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Scuola nazionale dell'Amministrazione, nonché la ripartizione del personale.

L'ultimo periodo fissa - *con forza di legge* - l'impiego del personale neo-assunto esclusivamente alle funzioni per le quali è stato assunto, con il divieto di essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

Il **comma 12** provvede agli oneri derivanti dal comma 11 per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, pari ad euro 5.520.000 annui, mentre il **comma 13** disciplina gli aspetti contabili del versamento all'entrata del bilancio dello Stato - da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - delle relative risorse. Il **comma 14** dispone sulla copertura degli oneri a decorrere dall'esercizio 2021.



## Articolo 11

### *(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis.».

2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine

iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.

3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.

4. Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.

6. Sono abrogati:

a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;

b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante «Termini di riavvio progressivo del SISTRI», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2013.

7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi»

8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in

considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'*audit* di cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-*bis* dell'articolo 188-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-*bis*.

10. Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attività di *audit* dei costi, eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8.

11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di

informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «(nuovo produttore)».

13. È abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, è soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al

fatturato totale previsto dall'articolo 16, ottobre 1990, n. 287.». comma 1, prima ipotesi, della legge 10

L'**articolo 11**, che assieme al successivo, forma il Capo IV, Misure in materia ambientale, del provvedimento, si compone di 14 commi, dei quali, quelli da 1 a 13 riguardano, in vario modo, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); le modifiche che vengono apportate, secondo la relazione che accompagna il provvedimento in esame, sono "finalizzate a ridurre la platea soggettiva dei destinatari e a semplificare il sistema, in una prospettiva anche di riduzione progressiva dei costi per gli utenti".

Il comma 14 si riferisce ai compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il **comma 1** sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardanti l'adesione, obbligatoria o volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Quanto all'istituzione del SISTRI, si ricorda che essa è avvenuta con il D.M. 17 dicembre 2009 (pubblicato sul S.O. n. 10 della G.U. n. 9 del 13 gennaio 2010). Le finalità del SISTRI sono: la semplificazione delle attuali procedure attraverso l'informatizzazione dei processi e l'eliminazione di alcuni adempimenti documentali, quali il formulario, il registro di carico e scarico e il MUD; nonché il controllo dell'intera filiera dei rifiuti (grazie all'utilizzo di dispositivi elettronici per la registrazione e comunicazione dei dati, quali chiavette USB e dispositivi di localizzazione satellitare dei mezzi di trasporto) anche a fini di contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti. In seguito all'emanazione del D.Lgs. 205/2010, di recepimento della direttiva rifiuti 2008/98, nel testo del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), sono state introdotte norme di coordinamento con la disciplina di rango secondario precedentemente introdotta. In particolare il nuovo art. 188-*ter* coordina quanto già previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 in merito ai destinatari del sistema che vengono suddivisi in due gruppi: soggetti obbligati e quelli che possono aderire su base volontaria.

Il nuovo *comma 1* sostituisce la dettagliata indicazione dei soggetti tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis* comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, prevedendo l'obbligo per:

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- gli enti o le imprese che effettuano (*sembrerebbe anche non a titolo professionale*) operazioni di trattamento recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

Si ricorda che sono nuovi produttori coloro che effettuano operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti, secondo quanto stabilito dall'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n.152 del 2006, come modificata dal comma 12 dell'articolo in esame, di cui nel prosieguo.

In sostanza, il nuovo testo limita l'obbligatorietà dell'iscrizione ai soggetti che producono, trasportano o trattano rifiuti pericolosi, a differenza del testo previgente che prevedeva un obbligo di iscrizione a carico di un'ampia categoria di soggetti, sostanzialmente coincidenti con quelli tenuti al tradizionale obbligo di invio e compilazione del modello cartaceo MUD ex articolo 189, comma 3, e includendovi anche gli addetti al trasporto intermodale.

Occorre osservare che l'inclusione fra i soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI viene ora effettuata in considerazione della pericolosità del rifiuto, mentre nel sistema previgente tale inclusione avveniva anche in considerazione anche della specialità dei rifiuti stessi.

Si ricorda, in estrema sintesi che i rifiuti sono classificati (articolo 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006): secondo l'origine, in rifiuti urbani (prodotti in insediamenti civili ed in aree pubbliche) e rifiuti speciali (industriali, artigianali, agricoli e commerciali) e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi. Di norma sono pericolosi i rifiuti non domestici che nell'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, ossia nel comunemente detto CER, sono contrassegnati con un asterisco (art. 184, comma 5 del D.Lgs. 152/2006).

Si rammenta che erano obbligati ad aderire al SISTRI, secondo quanto stabilito dall'articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo n.152 del 2006:

1) rifiuti pericolosi - enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli indicati all'art. 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006, indipendentemente dal numero di dipendenti;

2) rifiuti speciali - enti e imprese produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti di acque, da depurazione di acque reflue e da abbattimento fumi (art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti;

3) produttori-smaltitori - enti e imprese che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producono rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;

4) commercianti - commercianti e intermediari di rifiuti;

5) consorzi - consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

6) smaltitori - enti e imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

7) trasportatori - enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. In caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo indicato dalla legge n. 135/1977, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi;

8) affidatari - per trasporto intermodale: i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

9) regione Campania - comuni e imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania.

A tale elenco vanno ad aggiungersi, ai sensi del comma 5 dell'art. 230 del Codice, anche i soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati.

Il nuovo *comma 2* stabilisce che possono aderire al SISTRI su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli tenuti all'iscrizione obbligatoria, come individuati al *comma 1*. Tale indicazione residuale sostituisce la più articolata elencazione contenuta nel testo previgente.

Potevano, infatti, aderire al SISTRI su base volontaria:

1) rifiuti speciali - enti e imprese produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti di acque, da depurazione acque reflue e da abbattimento fumi (art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;

2) imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del Codice ambientale;

3) imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del cod. civ. che producono rifiuti non pericolosi;

4) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) del Codice ambientale;

5) comuni, centri di raccolta e imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

Il nuovo *comma 3* demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la specificazione dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI nell'ambito delle categorie di cui al nuovo *comma 1*, e l'individuazione di ulteriori categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema SISTRI nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE.

In sintesi l'articolo 23 richiamato riguarda le imprese autorizzate al trattamento dei rifiuti, mentre l'articolo 35 riguarda le imprese obbligate alla tenuta di un registro cronologico dei rifiuti (imprese che si occupano del trattamento dei rifiuti, indicate all'articolo 23, produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi).

*Il comma in esame, quindi, demanda ad un decreto ministeriale, tra l'altro, "l'individuazione di ulteriori categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema SISTRI nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti", può essere ritenuto, tuttavia utile segnalare che l'articolo 35 della*

*direttiva 2008/98/CE, qui richiamato, fa riferimento oltre all'attività di trattamento dei rifiuti, anche ad attività diverse quali produzione e trasporto dei rifiuti stessi.*

Si ricorda che l'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE richiede a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere un'autorizzazione dell'autorità competente che precisi: i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato; le misure di sicurezza da prendere; il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie; le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

L'articolo 35 della medesima direttiva impone agli enti o le imprese di cui all'articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, di tenere registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti. Prevede, inoltre, l'obbligo di conservazione dei registri riguardanti i rifiuti pericolosi per un periodo minimo di tre anni, che sono ridotti a dodici mesi per le imprese che trasportano rifiuti pericolosi.

Il successivo **comma 4** fissa al 3 marzo 2014 la data entro il quale adottare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, avente la finalità di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema SISTRI. *Non viene fissato il termine di adozione per gli altri decreti previsti dall'articolo 188-ter, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal provvedimento in esame.*

**I commi da 2 a 4** stabiliscono i nuovi termini per l'operatività del SISTRI.

Si ricorda in proposito che l'articolo 52, D.L. 83 del 2012, allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI ha sospeso, fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013 il termine di entrata in operatività del SISTRI e prevede che sia un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a fissare il nuovo termine per l'entrata in operatività del SISTRI. Di tale decreto<sup>42</sup>, emanato il 20 marzo 2013 si dispone l'abrogazione al comma 6 dell'articolo in esame. Si ricorda che l'art. 6, comma

---

<sup>42</sup> D.M. 20 marzo 2013, Termini di riavvio progressivo del Sistri, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2013, n. 92

2, del D.L. 138/2011 aveva già differito il termine di entrata in operatività del SISTRI, poi fissato al 30 giugno 2012 dall'art. 13, comma 3, del D.L. 216/2011.

Il **comma 2** fissa il termine iniziale di operatività del SISTRI al 1° ottobre 2013 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. Si tratta dei soggetti tenuti ad aderire al sistema SISTRI secondo quanto stabilito da nuovo *comma 1* dell'art. 188-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal comma 1 dell'articolo in esame, tranne i produttori iniziali, per i quali il termine iniziale di operatività del SISTRI è stabilito dal successivo comma 3. Come precisato nella relazione che accompagna il provvedimento in esame, "il sistema partirà solo per i gestori di rifiuti pericolosi, e non anche per i produttori di rifiuti pericolosi. In tal modo il sistema, che avrebbe dovuto partire per quasi 70.000 utenti, partirà il 1° ottobre per circa 17.000 utenti".

Il **comma 3**, infatti, fissa il termine iniziale di operatività del SISTRI al 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, che sono tenute ad aderire al SISTRI come stabilito dal comma 4 dell'articolo 188-*ter*, del decreto legislativo 152 del 2006.

Il **comma 5** consente ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché ai comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, per i quali secondo il comma 3 è fissa il termine iniziale di operatività del SISTRI al 3 marzo 2014, di utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013. Tale possibilità è data anche ai soggetti di cui al comma 4 e cioè enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE.

Il **comma 6** dispone, alla **lettera a)** l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 188-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ai soggetti che producono o trattano rifiuti non pericolosi, ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti addetti alla raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Tale abrogazione appare conseguente all'introduzione del nuovo *comma 3* dell'articolo 188-*ter*, operata dal comma 1 dell'articolo in esame, ove si demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra l'altro, l'individuazione di ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema SISTRI.

Alla **lettera b)** si dispone l'abrogazione dell'articolo 1 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 riguardante i termini di riavvio progressivo del SISTRI.

Si disponeva qui il termine del 1° ottobre 2013 per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, mentre per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività veniva fissato al 3 marzo 2014. Per i soggetti che potevano comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operatività era quello del 1° ottobre 2013.

Il **comma 7** inserisce un comma *4-bis* all'articolo 188-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 ove si dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- si semplifichi periodicamente il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche sulla base delle proposte degli utenti; le semplificazioni, adottate previa verifica tecnica e dei costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, sono finalizzate, tra l'altro, alla modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici e alla riduzione dei costi del sistema;

Si ricorda che con il citato decreto-legge n. 83 del 2012 (articoli 19-22), affrontando il tema dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, si è istituito un organismo unico, denominato Agenzia per l'Italia digitale (e contestualmente sopprimendo DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione). Alla nuova Agenzia sono attribuite anche le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti.

- si individuino i requisiti tecnologici ed organizzativi delle associazioni di utenti accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che consentano la delega della gestione operativa del sistema SISTRI;
- si rideterminino i contributi a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita e si determinino le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi".

Si prevede, inoltre, che il concessionario del sistema informativo possa essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a fornire informazioni a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, secondo le regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>43</sup>, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità.

Si rammenta che la direttiva 2007/2/CE, recepita con il decreto legislativo n. 32 del 2010<sup>44</sup>, istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

La Direttiva in particolare prevede che :

1. ogni Stato dell'UE si doti di una infrastruttura nazionale [art. 1, comma 2, della Direttiva], coordinando opportunamente i sistemi informativi già esistenti anche di livello subnazionale;
2. le infrastrutture nazionali, in quanto "nodi" dell'infrastruttura europea, siano unitariamente costituite da dati territoriali, metadati (ossia informazioni su "dove sono" e "come sono fatti" i dati territoriali) e i servizi per l'accesso al pubblico ed alle altre PA;
3. ogni Stato controlli la realizzazione e l'utilizzo delle proprie infrastrutture nazionali e metta i risultati del controllo a disposizione della Commissione europea e del pubblico [art. 21, comma 1 della Direttiva] (il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è l'autorità competente);
4. l'Autorità referente mantenga i contatti con la Commissione e si avvalga di una struttura di coordinamento [art. 19 della Direttiva];
5. siano designati strutture e meccanismi adeguati che coordinino i contributi di tutti i soggetti interessati alle infrastrutture per l'informazione territoriale ai vari livelli di amministrazione [art. 18]. Il citato decreto legislativo n. 32 del 2010 istituisce, a tale fine, la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale.

Il **comma 8** prevede che il primo intervento di semplificazione periodica, di cui al precedente comma 7, avvenga entro il 3 marzo 2014, data che può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, esse debbono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo, di cui al periodo successivo, e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro il 31 gennaio 2014.

La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo.

---

<sup>43</sup> Dir. 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE, DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)

<sup>44</sup> D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 , Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, riguardante il finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Si ricorda che Sogei SpA è una società a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 4 dello statuto del 14 luglio 2011 prevede che la società, in quanto organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha per oggetto, prevalentemente, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite a detto Ministero e alle Agenzie fiscali. Sogei può, inoltre, svolgere, nel rispetto della normativa vigente, ogni altra attività di natura informatica per conto dell'amministrazione pubblica centrale o locale, di istituzioni, di enti pubblici territoriali locali, di società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di Istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere. Con il decreto-legge n. 95 del 2012 I commi 3-*bis* e 3-*ter* dispongono l'affidamento alla Sogei S.p.A. delle attività di Consip S.p.a. in materia di gestione e sviluppo del sistema informatico della P.A. Tali commi riproducono, con talune modifiche, quanto già previsto nei commi 7 e 8 dell'articolo 4 del D.L. n. 87/2012 si è disposto l'affidamento a Sogei S.p.A. delle attività di Consip S.p.a. in materia di gestione e sviluppo del sistema informatico della pubblica amministrazione.

Il **comma 9** prevede la modifica del contenuto e della durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario all'esito:

- dell'approvazione delle semplificazioni;
- delle operazioni di collaudo di cui al comma 8;
- delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al successivo comma 10.

La modifica del contratto si prevede che avvenga in coerenza con il comma 4-*bis*, dell'articolo 188-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo in esame, ove si dispone in merito alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, e nel limite delle risorse derivanti dai contributi a carico degli utenti, di cui al citato articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, finalizzati al finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-*bis*.

Si ricorda che la società SELEX-SE.MA è la società affidataria del servizio di progettazione, gestione e manutenzione del SISTRI a seguito del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente in data 14 dicembre 2009 e successivamente integrato con atto stipulato il 10 novembre 2010.

Il **comma 10**, come evidenziato nella relazione governativa, consente il pagamento parziale delle prestazioni già eseguite dalla società SELEX-SE.MA,

affidataria del servizio di progettazione, gestione e manutenzione del SISTRI, all'esito del collaudo e dell'*audit* dei costi, validato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Si prevede, infatti, il versamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei contributi degli utenti per il finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti riassegnati al Ministero:

- nel limite del trenta per cento dei costi della produzione come risultanti dal consunto sino al 30 giugno 2013;
- sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
- al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per lo sviluppo e la gestione del sistema.

Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità, di cui al comma 8, che ha per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alla normativa.

Il **comma 11** limita l'irrogazione sanzioni per il mancato rispetto della normativa SISTRI, di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 all'ipotesi di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale nei seguenti casi:

- violazioni di cui al comma 3, quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte nella compilazione del registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE;

Si ricorda che il citato comma 3 dell'articolo 260-*bis* sanziona l'omissione della compilazione del registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, le informazioni incomplete, o inesatte e i comportamenti fraudolenti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro, maggiorata in relazione alle dimensioni dell'impresa. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

- violazioni di obblighi riguardanti sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), stabiliti in modo residuale al comma 5;

Il comma 5 sanziona l'inadempienza di ulteriori obblighi riguardanti sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila

- violazioni, cui al comma 7 primo periodo, riguardante le inadempienze in materia di documentazione da parte del trasportatore di rifiuti.

Il comma 7 al primo periodo punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

L'arco temporale viene fissato fino al 31 marzo 2014 per i soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013 e fino al 30 settembre 2014 per i soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014,

La relazione governativa in merito a tale comma specifica che "in sede di prima applicazione della disciplina, si prevede una moratoria dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni meramente formali".

Il **comma 12** modifica l'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, 183, contenente la definizione di «produttore di rifiuti», definito quale soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. La modifica è volta ad attribuire a quest'ultimo la qualifica di "nuovo produttore".

Il **comma 13** abroga l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 e, conseguentemente, sopprime il Comitato di vigilanza e controllo per il monitoraggio del SISTRI.

Si ricorda che l'articolo 27 citato ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Comitato di vigilanza e controllo al fine di garantire il monitoraggio del SISTRI, composto da diciannove membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:

- a) tre dallo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente;
- b) uno da ISPRA;
- c) uno da Unioncamere;
- d) quattordici dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti. Si ricorda che la soppressione del comitato era prevista anche dall'art. 6, comma 2, lett. h), del decreto-legge n. 138 del 2011, ma non è stata confermata dalla legge di conversione.

Il comma 13 demanda inoltre ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la costituzione, presso l'Ufficio di

Gabinetto del Ministro medesimo, di un Tavolo tecnico di monitoraggio del sistema finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009.

Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il provvedimento in esame, con il comma 13 si opererebbe "una semplificazione della *governance* mediante la soppressione del Comitato di vigilanza e di controllo" e si consentirebbe "la costituzione di un più operativo Tavolo tecnico focalizzato sulle attività di monitoraggio e concertazione".

Il **comma 14** modifica l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008<sup>45</sup>, ove si fa divieto agli operatori economici dei settori ricerca e coltivazione di idrocarburi, di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, oli lubrificanti, gas di petrolio liquefatto e gas naturale, produzione, trasmissione o commercializzazione dell'energia elettrica, trasporto o distribuzione del gas naturale, di cui al comma 16 del citato articolo 81, di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo e si incarica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di vigilare sull'osservanza della disposizione. La modifica apportata dal comma in esame stabilisce che tale vigilanza si svolga mediante accertamenti a campione e si eserciti nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire (oggi pari a circa 482 milioni di euro, come precisa la stessa relazione che accompagna il provvedimento in esame) come risulta dal richiamo dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990<sup>46</sup>.

Si rammenta che il richiamato articolo 16, comma 1, della legge n. 287 del 1990 attiene ai poteri dell'Autorità in materia di operazioni di concentrazione. Esso prevede le operazioni di concentrazione devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, e qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo. *Si segnala che il richiamo al comma 1 dell'articolo 16 potrebbe far sorgere un dubbio interpretativo circa l'applicabilità, anche ai fini dei controlli di cui al comma 14 dell'articolo in esame dell'incremento annuale del valore del fatturato ivi previsto.*

---

<sup>45</sup> D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

<sup>46</sup> L. 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Si ricorda che l'articolo 81 del D.L. n. 112 del 2008 prevede un'addizionale all'IRES nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, nel settore dell'energia elettrica e nel trasporto e distribuzione del gas naturale, con volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas il 24 gennaio 2013 ha trasmesso al Parlamento la relazione sull'attività di vigilanza svolta nell'anno 2012 sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES (c.d. Robin Hood Tax) sui prezzi al consumo, previsto dall'articolo 81, comma 18. Nelle conclusioni si legge che alla luce dell'esito dell'attività svolta nel corso dell'anno 2012 resta confermata l'esigenza di una puntuale vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione, pur senza sottacere i profili contenziosi che derivano dalla norma; le analisi relative all'ultimo esercizio monitorato hanno infatti mostrato che una parte dei soggetti vigilati ha continuato ad attuare politiche di prezzo tali da costituire una possibile violazione del divieto di traslazione, comportando comunque uno svantaggio economico per i consumatori finali.



## Articolo 12

*(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale)*

1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, sentita l'ARPA della regione Puglia, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale e valutazione d'impatto ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.

2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione

ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.

3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, può sciogliersi dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione alla data del decreto che dispone il commissariamento dell'impresa, ove questi siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. La disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo sono prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo

produttivo dell'Ilva di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, nonché, per quanto concerne le misure di compensazione ambientale per il Comuni interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 12**, che si compone di sette commi, ai commi 1 e 2 dispone in merito alla costruzione di discariche per rifiuti nel perimetro dell'impianto dell'Ilva di Taranto; i commi da 3 a 5 dettano disposizioni in materia di gestione commissariale di imprese di interesse strategico nazionale, mentre i restanti commi 6 e 7 riguardano specificamente la disciplina normativa e gli aspetti finanziari dello smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto. .

**Il comma 1** autorizza, al fine di evitare ulteriori ritardi nell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto, che abbiano già ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale e VIA positiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Tali discariche dovranno essere destinate esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013<sup>47</sup>, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è tenuto a nominare un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di ingegneria impiantistica. Tale comitato, sentito il commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla nomina, propone al Ministro il *Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria*. Il Piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Nel medesimo comma vengono dettate norme per garantire la necessaria pubblicità dello schema di Piano e la partecipazione di tutti gli interessati alla sua elaborazione, nei tempi indicati.

---

<sup>47</sup> D.L. 4 giugno 2013, n. 61, Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, convertito, in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2013, n. 89.

Il successivo comma 6 dello stesso articolo 1 stabilisce che entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui sopra, il commissario straordinario, comunicato il piano industriale ai responsabili dell'impresa, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone il *Piano industriale di conformazione delle attività produttive*, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza. Il piano è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione competente (comma 7). L'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente del citato piano equivale a modifica dell'A.I.A., ma, come specificato nel corso dell'esame in prima lettura, l'equivalenza a modifica dell'A.I.A. varrà limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni mentre l'approvazione del piano deve consentire, entro e non oltre 36 mesi dalla data di conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2013, il completamento degli adempimenti previsti nell'AIA.

Secondo quanto disposto dal **comma 2**, le modalità di costruzione e di gestione delle suddette di scariche debbono essere definite entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e su proposta del sub-commissario previsto dal comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 61 del 2013 a supporto del commissario straordinario, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.

Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 detta una norma di carattere generale, precisando le condizioni per la deliberazione del commissariamento straordinario da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento per il quale sia intervenuta una dichiarazione di strategico interesse nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012<sup>48</sup>. Gli stabilimenti, cui fa riferimento l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 207 del 2012, devono soddisfare i seguenti requisiti: 1) deve essere riconosciuto in relazione ad essi l'interesse strategico nazionale con apposito d.p.c.m.; 2) devono occupare un numero lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 1000, da almeno un anno.

La norma specifica che l'inosservanza dell' A.I.A. deve essere reiterata, mentre il commissariamento può essere disposto non più solo nei confronti dell'impresa nel suo complesso, ma anche nei confronti di uno specifico ramo di essa, esplicitando quali sono le Autorità competenti a rilevare l'inosservanza delle prescrizioni. Per quanto riguarda il commissario e il sub-commissario, cui sono attribuiti poteri per i piani e le

---

<sup>48</sup> D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 dicembre 2012, n. 231.

azioni di bonifica previsti dall'A.I.A., ne vengono definite le procedure di nomina e di eventuale sostituzione o revoca.

Il **comma 3** autorizza il commissario straordinario a sciogliersi da eventuali contratti in corso di esecuzione alla data di avvio del commissariamento, qualora tali contratti siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani previsti dai commi precedenti. La norma non si applica nei confronti di lavoratori subordinati, né:

- ai contratti preliminari di compravendita di immobili che siano già stati trascritti e che siano destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente;
- ai contratti relativi ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare (articolo 2447-*bis*, 1 comma, lett. *b*), del Codice civile);
- ai contratti di locazione di immobili nei quali l'impresa commissariata è parte locatrice.

Il **comma 4** specifica che la disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato prevista dal comma 9 dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi delegati, che seguano la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui sopra.

Tale comma 9 prevede, in forza del richiamo all'art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, il possibile esonero della responsabilità del commissario e del sub-commissario per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria. L'esonero è esteso altresì agli esperti del comitato. Il comma 9 stabilisce, quindi, che la predisposizione dei piani e delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, del piano industriale di conformazione della produzione nel rispetto delle suddette prescrizioni nonché – fino all'approvazione dello stesso piano industriale - la predisposizione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale, equivalgono all'adozione di idonei modelli di organizzazione dell'impresa.

Il **comma 5** prevede che i finanziamenti a favore dell'impresa commissariata in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani siano prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 182-*quater* del regio decreto n. 267 del 1942<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> R.D. 16 marzo 1942, n. 267, Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

L'art. 182-*quater*, relativo alle disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, stabilisce che i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti siano prededucibili. Sono parificati a questi crediti anche quelli derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di concordato preventivo o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededucazione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.

Il **comma 6** dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario, nel rispetto delle prescrizioni dell'AIA, emani un decreto con cui siano individuate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, prevedendo anche misure di compensazione ambientale per i comuni interessati.

Il **comma 7** dispone che gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 siano totalmente a carico dell'ILVA e non della finanza pubblica.





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>40</u></a>	Dossier	Verso il Consiglio Europeo di dicembre 2013 sulla difesa: contributi di <i>stakeholders</i>
<a href="#"><u>41</u></a>	Schede di lettura	Atto del Governo n. 18 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
<a href="#"><u>42</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 925 "Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"
<a href="#"><u>43</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 890 Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti - Sintesi per l'Aula
<a href="#"><u>44/I</u></a>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 974 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - Vol. I (Sintesi e artt. 1-27) - Ed. provvisoria
<a href="#"><u>44/II</u></a>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 974 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - Vol. II (Sintesi e artt. 28-85) - Ed. provvisoria
<a href="#"><u>45</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 974 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" - Sintesi degli emendamenti approvati e dei relativi articoli - Ed. provvisoria
<a href="#"><u>46</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 896-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
<a href="#"><u>47</u></a>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 958 - Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo
<a href="#"><u>48</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 110 "Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio"
<a href="#"><u>49</u></a>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1014 "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" - Edizione provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".